

CXLIII SEDUTA

(NOTTURNA)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1976**Presidenza del Presidente CONTU****I N D I C E**

Disegno di legge: "Riforma dell'assetto agropastorale". (208) (Continuazione della discussione e approvazione):

LIPPI	5138
ANEDDA	5140
MURRU	5141
SECHI	5138
FRAU	5143
SABA	5147
CARRUS	5148
CHESSA	5152
MADDALON	5159
PRESIDENTE	5178
RAGGIO	5179
DESSANAY	5181
BAGHINO	5192
(Votazione segreta)	5193
(Risultato della votazione)	5193

La seduta è aperta alle ore 21 e 40.

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di venerdì 9 luglio 1976, che è approvato.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: "Riforma dell'assetto agropastorale" (208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale"; relatore di maggioranza l'onorevole Carrus; relatore di minoranza l'onorevole Lippi. Si dia lettura dell'articolo 21.

MEDDE, Segretario:

Art. 21

Coltivatori diretti

Si considerano coltivatori diretti, agli effetti della presente legge, coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame impiegando in tale attività almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando dall'attività medesima più dei due terzi del proprio reddito da lavoro, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente

per le normali necessità della coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Tale requisito sarà accertato, sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla sezione speciale che a tal fine potrà svolgere tutti gli accertamenti che riterrà necessari.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 21: Al primo comma — 10^a riga, sostituire le parole ‘più di due terzi’ con le parole ‘almeno la metà’ ”. (77)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 21: Al primo comma — 11^a riga, dopo le parole ‘reddito da lavoro’ mettere il punto e sopprimere le successive parole ‘sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame’ ”. (78)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare gli emendamenti.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nonostante persistano le perplessità che ci hanno guidato nella formulazione dell'emendamento numero 77, questo emendamento lo ritiriamo. Manteniamo invece l'emendamento 78, che brevissimamente illustrerò.

Perché sia più comprensibile l'emendamento, credo opportuno rileggere il primo comma dell'articolo 21: “Si considerano coltivatori diretti, agli effetti della presente legge, coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla

coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, impiegando in tale attività almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando dall'attività medesima più dei due terzi del proprio reddito da lavoro”. Qui, anche se abbiamo ritirato l'emendamento, sarebbe forse opportuno chiarire se si vuol lasciare la dizione “del proprio reddito da lavoro” o se invece sia più opportuno cambiare il “da” con “di” (“proprio reddito di lavoro”).

Il comma continua dicendo: “sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame”. Ora l'emendamento 78 chiede la soppressione di quest'ultima parte, perché siamo convinti che questa affermazione, apparentemente, solo apparentemente, miri a colpire i grossi proprietari. In realtà colpisce soprattutto i medi ed i piccoli, se non per altro perché i grossi non hanno motivi di preoccuparsi troppo di una questione di questo genere; e fra i medi ed i piccoli, comunque fra gli imprenditori, colpisce gli scapoli, le coppie senza prole, le vedove con figli minori, i vedovi, eccetera. Poiché la figura del coltivatore diretto è una figura privilegiata e chi non è coldiretto cade nella trappola dell'esproprio, a nostro giudizio occorre evitare che la legge sia punitiva al punto da colpire i soggetti più deboli.

Poiché noi siamo convinti che la condizione, una delle condizioni di debolezza sia rappresentata proprio dal fatto di non essere in grado di esprimere un terzo della forza lavorativa complessiva, ecco, noi chiediamo che questa parte dell'articolo venga soppressa. E' un'esigenza di giustizia, noi crediamo, e soprattutto di non mettere in una condizione di grande inferiorità un'imprenditoria che è già di per se stessa in condizioni di inferiorità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Parlerò sull'articolo, non sull'emendamento. Io non

credo di avere interlocutori oggi perché se chiedo qualche chiarimento all'Assessore ci troviamo in imbarazzo in due. Il relatore non c'è; non so se ci sia qualcuno della Commissione in grado di rispondermi. Avrei gradito sapere perché dalla definizione di coltivatore diretto dell'articolo 21, che sostanzialmente ripete la definizione di imprenditore a titolo principale della legge 39, sia stato tolto il riferimento al reddito fiscale. Per memoria di questi pochi intimi, l'articolo 19 della legge 39 afferma: "Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo, che ricavi dall'attività medesima almeno 2/3 del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla posizione fiscale". Mi permetterò di dire che questa definizione andava bene per gli imprenditori, ma male per i coltivatori diretti; comunque, il primo rilievo è che nella definizione dell'articolo 21 è soltanto indicato: "ricavando dall'attività medesima più di 2/3 del proprio reddito da lavoro". Ora, può apparire banale quest'affermazione, ma non lo è. Perché? Perché il secondo comma afferma: "Tale requisito sarà accertato - e questo è veramente un principio ottimo - sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato". E va bene, diamo fiducia alle persone. Certo! Sennonché poi dice: "quando la Sezione Speciale ha dei dubbi, potrà svolgere gli accertamenti che riterrà necessari". Il che significa che potrà anche non svolgerli; il che significa che una dichiarazione inesatta rimarrà (*fiat voluntas* sezione speciale) accettata, senza riferimento a dati obiettivi.

Il reddito derivante dalla posizione fiscale è un dato obiettivo: qui siamo nel campo del mero discrezionale, ho detto discrezionale!

L'altro rilievo è che qui si danneggiano i coltivatori diretti; più esattamente si danneggiano gli agricoltori sardi. Secondo questa legge, infatti, è coltivatore diretto colui il quale, proprietario di palazzi, dai quali gode di larghissime rendite, ha un ettaro di terra che già gli dà un reddito di una lira ma, essendo reddito da lavoro, purché lui a quell'ettaro si dedichi, egli diviene coltivatore diretto, perché il parametro del reddito è quello da lavoro, non quello da puro

capitale, che è la rendita di questi immensi e ipotizzabili palazzi. Per contro, invece, abbiamo il pensionato, che non ha i palazzi ma ha un reddito-pensione che è reddito da lavoro (credo che siamo tutti d'accordo con la Corte Costituzionale che la pensione altro non è se non la prosecuzione del salario), tant'è che viene, per banalizzare il discorso, portato nella denuncia dei redditi come reddito da lavoro. Ed allora, il povero pensionato, a 60.000 lire al mese, non sarà mai coltivatore diretto perché il suo reddito di 720.000 lire all'anno sarà sempre superiore al reddito di decine di ettari.

Ecco perché ho detto che non facciamo un favore ai coltivatori diretti reali, ma facciamo un favore agli altri. Non solo - io ritorno su questo punto -: è coltivatore diretto o no colui il quale abbia un piccolo impiego nel paese, abbia un'attività remunerata nel paese e impieghi parte del suo tempo per quest'attività remunerata e il residuo tempo nella coltivazione dei terreni? Credo che costui sia coltivatore diretto; non sarà imprenditore agricolo, ma coltivatore diretto sì! Perché ne parlo? Perché professionalmente mi sono trovato a dover difendere delle disgraziatissime persone che si trovavano in questa situazione (la situazione dei paesi la conosciamo tutti): il tale era usciere del comune, il tal altro era addetto alla sezione di Credito Agrario.

Approvammo la legge sull'erogazione di 500.000 lire in favore dei coltivatori diretti per venire loro incontro in occasione delle calamità atmosferiche: inutile aggiungere che tutti avevano la tessera dell'Associazione Coltivatori Diretti e che presentarono la domanda per ottenere queste 500.000 lire. La Commissione Comunale, che li conosceva, dette il visto: siete coltivatori diretti, avete diritto alle 500.000 lire. Sennonché, o per beghe interne, o per questioni di partito, vennero denunciati e portati in giudizio per truffa e falso: per aver falsamente dichiarato di essere coltivatori diretti, non essendo invece tali perché le leggi regionali potevano dire quello che volevano ma la definizione di coltivatore diretto derivava da altre fonti.

Non vorrei ci trovassimo in questa situazione (ho fatto l'esempio per alleggerire la discussione), d'aver recato un danno a delle persone

che non meritano di essere danneggiate, e che ci si trovi poi ad agevolare, ad aiutare, persone che nessuno vuole aiutare od agevolare. Perciò questo articolo andrebbe, vorrei dire, ripensato. Tenuto conto dell'ora, io mi permetto di suggerire, se il Presidente è d'accordo, se non ci sono obiezioni (se ci sono obiezioni di principio è chiaro che ognuno rimane sulle sue posizioni, con i suoi dubbi e con le sue perplessità), che l'articolo 21 sia accantonato e non votato, per attendere che vengano i *pars magna* della legge.

Se le mie perplessità urtano contro problemi di principio, noi ritiriamo l'osservazione, ma se non vi sono pregiudiziali possiamo vederlo insieme per costruirlo in maniera migliore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Io vorrei intrattenermi sempre sulla definizione del coltivatore diretto, secondo la dizione dell'articolo 21 che io non rileggo perché è stato letto dal collega Anedda, per mettere in evidenza come il coltivatore diretto sia il più bistrattato da questa legge. E perché? Prendiamo la definizione data da questo articolo, che ricalca la definizione comune nei testi della legislazione corrente, della legislazione sociale: siccome, onorevole Giagu, abbiamo visto che in questa legge si è abbondantemente disattesa la definizione del codice civile, se vogliamo dare una definizione più appropriata e quindi collocare il coltivatore diretto nella sua giusta, reale posizione, dobbiamo considerare tutti gli aspetti della sua partecipazione, partecipazione effettiva diretta al lavoro. Noi abbiamo visto, notato che, secondo questa definizione, è coltivatore diretto colui che partecipa direttamente e manualmente alla coltivazione del fondo ed alla cura del proprio bestiame; il che significa che un proprietario di un'azienda agricola che tutti i giorni, faccio un esempio, va nella sua azienda, dirige, cura, non direttamente — non va a zappare la terra, non va a vedere se la lana della capra o della pecora è più o meno sbianchita o è di colore diverso —, ma si interessa, partecipa, svolge funzioni di carattere direttivo, tecnico, amministrativo ed impiega i due ter-

zi del suo tempo, forse tutto il tempo a sua disposizione, lo impegna in quell'attività, cioè nell'azienda agricola, ebbene, per questa definizione costui non è considerato coltivatore diretto!

E allora io dico, proprio tenendo conto dell'eccezione sollevata dal collega Anedda, non è il caso di rivedere questo articolo, considerando coltivatore diretto anche colui che, pur non partecipando direttamente e manualmente alla cura del proprio terreno e del bestiame, dedica all'azienda agricola la sua attività in misura superiore ai due terzi, o addirittura completamente? Se, alla luce di queste mie osservazioni, si ritiene coltivatore diretto il proprietario che trae il suo reddito solo ed esclusivamente da questo tipo di attività lavorativa, non è detto da nessuna parte che un proprietario, titolare di un'azienda agricola, debba svolgere per forza quest'attività manuale nella propria azienda. Chi dice che egli non possa curare l'azienda agricola dirigendola, accudendo in mille modi alle faccende a cui l'azienda agricola oggi sottopone i proprietari, i dirigenti? Chi dice che il proprietario di un'azienda agricola non possa, sotto l'aspetto tecnico, dirigerla e quindi partecipare attivamente nell'azienda?

Anche sotto l'aspetto amministrativo ci sono mille cose da fare: dalla tenuta della contabilità ai registri, alla sorveglianza del personale dipendente. Se egli gestisce questa azienda, ne è responsabile in qualche modo: deve curarla e quindi impiegare forse più del tempo (i terzi) stabilito per il coltivatore diretto che manualmente vi partecipa. E allora, non credo che debba essere così bistrattato un titolare di azienda agricola solo perché non ha il tempo, o solo perché è stato stabilito, nell'organizzazione della sua azienda, che egli debba svolgere una determinata funzione che non sia quella di andare a zappare o a curare il proprio bestiame.

Alla luce di queste considerazioni io ritengo che debba essere rivisto l'articolo 21 e quindi andare incontro a questa categoria che viene discriminata, non considerata come coltivatore diretto e quindi estraniata da tutti i benefici che questa legge, ipoteticamente, potrebbe concedere (non soltanto ai fini dell'attività vera e propria, ma anche ai fini eventualmente della previdenza e del trattamento di quiescenza). Non es-

sendo a titolo principale considerato coltivatore diretto, costui viene discriminato, a mio modo di vedere, in maniera ingiusta, ingiuriosa, perseguendo quello spirito punitivo che questa legge ha stabilito più di una volta nei confronti dei piccoli proprietari che coltivatori diretti invece sono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sechi. Ne ha facoltà.

SECHI (P.C.I.). Sul quesito posto dall'onorevole Anedda, circa l'accertamento del requisito per la figura del coltivatore diretto, nell'ultimo comma si fa riferimento in modo esplicito alla legge nazionale numero 15 del '68, che prevede una certa procedura che si fonda su una dichiarazione dell'interessato ... (*Interruzione*).

Io sono intervenuto perché il collega ha citato il comma, saltando però il richiamo che il disegno di legge fa alla legge numero 15 del '68. Quindi questo accertamento avviene sulla base di una procedura stabilita da una legge nazionale.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). La dichiarazione viene resa ai sensi di quella legge, d'accordo ...

SECHI (P.C.I.). Siccome la responsabilità è dell'interessato, sostituisce altri documenti (atto notorio, ecc); quando sorgeranno dubbi, sospetti, e così via, la Sezione potrà avvalersi anche dei redditi ...

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale) La dichiarazione dei redditi non ha niente a che vedere!

SECHI (P.C.I.). ... o di altri documenti che ritenga opportuni per accertare di preciso la qualifica.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Rimane un potere discrezionale dell'Ente.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). C'è un

controsenso, in questa legge!

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza. Chiedo scusa. Visto il tono che la discussione ha assunto su questo problema, proprio per mancanza di chiarezza e per l'impossibilità di avere dei chiarimenti, io penso che si potrebbe, collega Sechi, salvare capra e cavoli, come suol dirsi, se l'espressione: "a tal fine potrà svolgere tutti gli accertamenti ..." si potesse sostituire con: "svolgerà tutti gli accertamenti". In questo caso, ci sarebbe un elemento di certezza.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Io non sarei d'accordo su questo punto, perché la procedura della legge numero 15 è fatta per evitare di sovraccaricare gli uffici di accertamenti e di controlli, per snellire la parte ed il lavoro degli uffici. Una volta che noi diciamo "svolgerà", diciamo alla Sezione che deve svolgere obbligatoriamente gli accertamenti.

Il problema, secondo me, è diverso: si tratta di cercare di ancorare il più possibile questa definizione ad elementi certi ed obiettivi, cioè limitare il potere di discrezionalità e consentire anche al terzo di sapere se uno è coltivatore diretto o no. Questo è il mio punto di vista.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, la richiesta di sospendere per il momento la discussione dell'articolo 21, è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 22.

MEDDE, Segretario:

Art. 22

Terreni a pascolo permanente

Si considerano a pascolo permanente i terreni che nelle due annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, non siano stati destinati ad altre colture permanenti e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento.

La Sezione speciale accerterà la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ed

includerà i terreni, cui avrà riconosciuto tali caratteristiche e che siano dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nell'elenco catastale che predisporrà ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 22 - Al primo comma, seconda, terza, quarta e quinta riga, sostituire le parole "due annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268" con le seguenti: "tre annate precedenti l'entrata in vigore della presente legge" ". (78 bis)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 22 - Al primo comma - sesta riga, sostituire le parole "altre colture permanenti" con le seguenti "alcun tipo di coltivazione" ". (79)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 22 - Al primo comma - settima ed ottava riga, sostituire la parola "attraverso il" con la parola "per il" ". (80)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 22 - Al secondo comma, sesta e settima riga, sopprimere le seguenti parole: "da proprietari non coltivatori diretti" ". (81)

Emendamento sostitutivo Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Sechi - Tronci:

"Art. 22 - Al primo comma sostituire

"due annate" con "tre annate" ". (144)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Art. 22 - Dopo il primo comma aggiungere il comma seguente: "sono altresì considerati a pascolo permanente i terreni che per almeno cinque anni, non siano stati destinati ad altre colture permanenti o siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento" ". (145)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda per illustrare i suoi emendamenti.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Mi si scuserà se rivelo un grosso segreto, ma ci siamo trovati in contrasto anche all'interno del Gruppo sull'interpretazione di questo articolo. E allora chiediamo lumi al Consiglio. Dunque, l'articolo 22 dice: "Si considerano a pascolo permanente i terreni che nelle due annate agrarie precedenti non siano stati destinati ad altre colture". Le interpretazioni possibili sono due: con due annate precedenti si intendono terreni non destinati ad altre colture per due anni; oppure che non siano stati dati in affitto una volta nelle due annate precedenti?

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, dalla dizione letterale mi sembrerebbe di capire: nelle due annate precedenti all'entrata in vigore della legge, non nelle due annate precedenti. Questo secondo un'interpretazione letterale, intendo dire.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Dunque, io ero colui il quale sosteneva che si dovesse fare riferimento alle due annate consecutive; il mio Capogruppo era di opinione opposta, tant'è che gli emendamenti che lui ha predisposto sono in questo senso. Comunque è bene dare un'interpretazione autentica, diciamo, perchè gli effetti pratici sono notevolissimi.

Ma vi è un altro punto che oggi compare:

nel comma aggiuntivo di cui all'emendamento 145 si adopera una terminologia diversa. L'emendamento 145 infatti recita: "sono altresì considerati a pascolo permanente i terreni che per almeno cinque anni ...", e questo dice in termini chiari che devono essere cinque anni consecutivi. Ma se questo dice in termini chiari che devono essere cinque anni consecutivi adoperando il termine "per almeno cinque anni", laddove invece si dice "nelle due annate agrarie" risorge l'interpretazione contraria. Non so se sono riuscito a spiegarmi in questa ridda di parole. Questo è solo un chiarimento, perché nascono tutte le altre conseguenze, ovviamente.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Anedda. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). E' un articolo che ci trova veramente preoccupati, perché gli aggettivi che in questo articolo accompagnano i sostantivi hanno lo scopo — e lo sappiamo tutti — di completare o anche di modificare il senso del sostantivo al quale l'aggettivo viene riferito. Le preoccupazioni alle quali faceva cenno l'onorevole Anedda mi pare che debbano essere un po' di tutti. La prima cosa che io domando è: cosa significa "pascolo permanente" e cosa significa, soprattutto "coltura permanente"? Io, sinceramente, non conosco una coltura permanente se non quella arborea, ad alto fusto; altre colture permanenti non ne conosco, a meno che non si voglia dire che sono colture permanenti gli ortaggi o il vigneto (ma manco quello). Io non lo so quale possa essere coltura permanente ...

TRONCI (D.C.). I prati a pascoli ...

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Anche il prato a pascolo è una coltura permanente? Non è vero! O è stagionale o poliennali, ma non permanente, perché per un permanente vuol dire eterno. E allora modifichiamo l'aggettivazione.

Occorre mettersi d'accordo su queste aggettivazioni, perché la legge deve essere chiara!

Quando poi si dice che "si considerano a pascolo permanente i terreni che nelle due annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, numero 268, eccetera, ecco, io vorrei chiedere: e se dopo quella data, dopo cioè avere esaurito il ciclo dei due anni, i terreni hanno avuto una destinazione diversa, oppure godono di una coltura diversa, che voi chiamate permanente, per questi terreni che cosa prospettare? E allora io dico che, quando nell'emendamento numero 78 *bis* noi parliamo di tre annate precedenti all'entrata in vigore della presente legge, mi pare che stiamo ragionando in modo più corretto, almeno per quanto è di esigenza di chiarezza della legge. Perché fare riferimento alla 268? Io vorrei fare riferimento (come l'emendamento 78 *bis* fa giustamente riferimento) alla legge in discussione, per cui i tre anni possono anche essere accettati; considerando la caratteristica dei nostri terreni, dopo una qualunque coltura mi pare che, per chi si occupi di agricoltura, i tre anni a pascolo siano un'abitudine, una consuetudine che viene rispettata proprio per le esigenze della povertà dell'*humus* che abbiamo nei nostri terreni, e rappresentino un'esigenza che viene rispettata dovunque, se si vuole che il terreno possa ridiventare in qualche modo produttivo. Se acceleriamo le cosiddette colture permanenti (le voglio chiamare permanenti tanto per inserirmi in un certo discorso ed in una certa aggettivazione che voi usate), io debbo dire che almeno tre anni vi debbono essere di riposo dello stesso terreno e del terreno che rimanga a pascolo.

Passiamo all'altro emendamento, il numero 79, che così recita: "sostituire le parole 'altre colture permanenti', con le parole 'alcun tipo di coltivazione'". Mi pare che anche questo derivi da un'esigenza evidentissima e non è che noi vogliamo in alcun modo trasformare il contenuto o, come dire, quello che dalla legge si vuole attendere e si vuole determinare. Mi pare invece che significhi apportare chiarezza, maggiore aderenza cioè della legge stessa a quella che è la realtà della nostra agricoltura. Ecco, noi ritiriamo l'emendamento numero 81, ma ci vogliamo ancora soffermare sulle espressioni contenute nell'articolo modificato dalla Commissione. Io

dico che l'articolo, così come è stato formulato dalla Commissione, non è chiaro e non è accettabile. Vorrei sapere, per esempio, se un pascolo bonificato, un pascolo arricchito, che so, di un apporto di scorie Thomas, quel pascolo debba essere considerato permanente e dunque espropriabile, oppure no. *(Interruzioni)*.

Eh, insomma! Che cosa stiamo dicendo? Quello è pascolo permanente! E allora io vi dirò ... *(Interruzione)*.

Io dico che è naturale. Qui parla di colture, non di pascolo; qui parla di destinazione a pascolo di terreni "che non siano stati destinati ad altre colture permanenti". Che cosa vuol dire permanenti? Io non mi rendo conto di questo significato, perché permanente — come dicevo poco fa — non è neppure il vigneto; il collega Isoni ci potrebbe abbondantemente spiegare che neppure il vigneto è una coltura permanente. Non ci sono colture permanenti in agricoltura! L'articolo, così presentato, a nostro modo di vedere non è assolutamente accettabile, perché lascia troppo spazio ad interpretazioni che possono essere contrastanti tra loro. La legge, invece, come dicevo prima, deve rispondere ad una precisa esigenza, che è quella della chiarezza.

La Sezione speciale come farà ad accertare il pascolo permanente, quando la stessa Sezione speciale non potrà essere in grado di accertare se quel pascolo permanente è stato migliorato oppure no? Perché se vi è stata una concimazione chimica inorganica anche 4-5 anni prima, con concimi che contengono azoto, fosforo, eccetera, quella concimazione vale anche per 5 o 6 anni. Allora, che cosa vuol dire pascolo permanente? Spiegatele queste cose, perché sinceramente, da quando ci occupiamo di agricoltura, io il permanente in agricoltura non l'ho mai sentito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale). Un'annotazione brevissima. Ho osservato che i colleghi non hanno non dico illustrato, ma nemmeno menzionato l'emendamento numero 80.

L'emendamento 81, come abbiamo detto, lo abbiamo ritirato.

Il numero 80 è un emendamento che prevede una correzione puramente formale, signor Presidente. Alla fine del primo comma dell'articolo 22, si dice: "e siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento". Noi chiediamo che queste parole "attraverso il pascolamento" vengano sostituite con le parole "per il pascolamento". Lo troviamo più corretto dal punto di vista linguistico.

PRESIDENTE. Nell'ordine voteremo gli emendamenti e su ogni emendamento sentiremo il parere della Giunta. Iniziamo con l'emendamento 78 bis, sostitutivo parziale, giacché l'emendamento 81 — soppressivo — è stato ritirato.

Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 78 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento sostitutivo parziale numero 79. Il parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento sostitutivo parziale numero 80. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.) *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Emendamento sostitutivo numero 144, a firma Carrus e più. Il parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 22, come modificato dal precedente emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo quindi all'emendamento 145, aggiuntivo, a firma Carrus e più. Il parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 145. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 23

Aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.

Ai fini della presente legge, una azienda è stabile, efficiente e economicamente valida quando, con la razionale organizzazione dei fattori produttivi ed anche utilizzando impianti e servizi comuni, sia in grado di assicurare agli addetti livelli di reddito di lavoro comparabili con quelli raggiunti dai lavoratori occupati nei

settori extra-agricoli.

La redditività dell'azienda ed i redditi comparabili sono determinati e valutati secondo le modalità stabilite dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 24

Formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente.

La Sezione speciale, sulla base dei dati acquisiti ai sensi del precedente articolo 22, provvede alla formazione di aggiornati elenchi catastali di tutti i terreni a pascolo permanente, distintamente per ciascun comprensorio, dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità contenute nel programma straordinario di cui all'art. 1 della presente legge e nei successivi programmi pluriennali.

Le procedure per la formazione, l'approvazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco catastale saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 42 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo erano stati presentati due emendamenti, il numero 82 e il numero 83, che sono stati ritirati.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 25

Esproprio e acquisto dei terreni sulla base del programma annuale.

La Sezione speciale dovrà acquisire i terreni da destinare al monte dei pascoli sulla base del programma annuale di cui al successivo articolo 26.

Tale acquisizione potrà eccezionalmente avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali o dalla delimitazione dei comprensori pastorali, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, qualora sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture o di altre opere di valorizzazione o qualora, richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperativa, sia finalizzata alla costituzione, nel rispetto del programma straordinario di cui all'articolo 1, di aziende pastorali efficienti da assegnare in affitto ai suddetti richiedenti.

PRESIDENTE. All'articolo 25 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 25 - Il secondo comma è soppresso". (84)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Art. 25 - Al primo comma dopo l'espressione "monte dei pascoli" aggiungere: "a norma dell'articolo 20 della presente legge" (146).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare l'emendamento numero 84.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, anche questo

molto brevemente.

Il secondo comma dell'articolo 25 dice che "tale acquisizione potrà eccezionalmente avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali o dalla delimitazione dei comprensori pastorali ai sensi della legge regionale, eccetera, qualora sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture o di altre opere di valorizzazione o qualora, richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperativa, sia finalizzata alla costituzione, nel rispetto del programma straordinario di cui all'articolo 1, di aziende pastorali efficienti, eccetera". Noi chiediamo la soppressione di questo comma, perché riteniamo che sia un elemento di grande turbativa e di grande confusione nel contesto della legge.

Io non mi intendo molto di questioni giuridiche ma, per quel che ho potuto capire dalla lettura di questo emendamento, ho l'impressione che ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio mostro giuridico. Infatti, mentre si afferma che i terreni debbono essere acquisiti sulla base di programmi annuali (e si precisano nel successivo articolo persino le priorità) in questo comma non solo si sovrastano l'ordine dei programmi annuali e le priorità, ma si gettano alle ortiche sia gli elenchi catastali che le delimitazioni dei comprensori pastorali. Potrebbe ancora passare il pretesto delle infrastrutture ma, a nostro giudizio, non può essere accettata la tesi secondo cui possano essere validi, quindi determinanti ai fini dell'esproprio, la richiesta dei coltivatori o braccianti associati in cooperative.

Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che se passasse questo articolo, così come è concepito, non solo verrebbe sconvolta la stessa legge, per i principi che enuncia, per gli obiettivi che fissa, ma si darebbe l'avvio all'arbitrio più sporco, scatenando la guerra nelle campagne. Del resto, va notato che questo comma è in contraddizione col terzo comma del successivo articolo 26, il quale afferma che potranno essere espropriati soltanto terreni compresi nel programma, per cui viene da domandarci, onorevole Assessore, se questo è vero, cioè se è vero quanto viene affermato nel terzo comma dell'ar-

articolo 26 (che recita: "In ciascun anno finanziario si potranno acquistare ed espropriare, per destinarli al monte dei pascoli, soltanto i terreni compresi nel suddetto programma annuale"), viene da chiederci, dicevo, che fine farebbero una volta approvati i programmi annuali e reclinati gli espropri; che fine farebbero questi terreni che possono anche, non solo non essere inclusi negli elenchi catastali, ma possono, al limite, anche non essere previsti nei piani di valorizzazione comprensoriale?

Ecco, mi pare, oltre alle osservazioni che ho fatto testé, che ci sia una palese contraddizione fra la dizione del secondo comma dell'articolo 25 e la dizione del terzo comma dell'articolo 26. Queste le ragioni per le quali noi chiediamo che questo secondo comma venga ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, questo articolo non è così semplice come potrebbe sembrare ad alcuni. Io dico che questo è un articolo che va considerato con molta calma, con molta ponderatezza. E mi riferisco soprattutto, come diceva poco fa il mio collega di Gruppo, al secondo comma. Nel secondo comma io penso che vi sia contenuta tutta l'intenzione, o la volontà, mal celata, dei proponenti questa legge. Perché? Io non do molta importanza a quel "potrà eccezionalmente avvenire", perché quell' "eccezionalmente" potrà avvenire prima o indipendentemente dalla compilazione degli elenchi catastali, eccetera, e potrà non esercitare quel significato che ha (rappresenta cioè un'eccezione alla norma, un'eccezione alla regola). Ma io sono preoccupato perché si troveranno difficoltà, difficoltà obiettive, per esempio, non riscontrando i terreni destinati a pascolo cosiddetto permanente, come nell'articolo che abbiamo testé esaminato. Stando così le cose, la Sezione speciale, soggetto delle azioni, dunque anche delle acquisizioni, ad un certo punto potrebbe superare, o ritenere utile superare, l'eccezionalmente e acquisire i terreni, magari per sua spinta, per sua sollecitazione, ai coltivatori diretti associati oppure ai braccianti agricoli

associati in cooperativa, pur non avendo quei terreni oggettivamente i requisiti per l'acquisizione.

E' una norma, o direi un'espressione questa che consente un'azione difficilmente disciplinabile; quando ricordiamo che ogni anno devono essere formulati i programmi per la trasformazione stessa, io dico che quest'esigenza di impadronirsi, di acquisire i terreni (anche se con quell'eccezionalmente" come viene espresso nel secondo comma), offre alla Sezione speciale una capacità ed un potere che sicuramente le offrirà occasione più facile, più spedita per impadronirsi dei terreni che obiettivamente non hanno i requisiti di cui alla legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per illustrare l'emendamento 146, che — rispondendo anche ai colleghi del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale — riguarda anche il secondo comma; se infatti formalmente l'emendamento 146 si appunta sul primo comma, la sua portata si riflette anche sul secondo.

L'emendamento dice che al primo comma bisogna aggiungere che la Sezione speciale dovrà acquisire i terreni da destinare al monte dei pascoli sulla base del programma annuale di cui al successivo articolo 26, a norma dell'articolo 20 della presente legge. Questa aggiunta, "a norma dell'articolo 20 della presente legge", vuole stabilire, senza possibilità di equivoci, che l'acquisizione fatta dalla Sezione speciale deve riguardare i terreni di cui all'articolo 20; quindi anche con gli emendamenti già approvati e quindi col nuovo testo dell'articolo 20 che ha visto la soppressione del secondo comma. Pertanto, non viene allargato lo spettro delle possibilità oggettive riguardo all'oggetto dell'acquisizione, a quello già stabilito nella presente legge dall'articolo 20.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Ma ditelo in termini chiari.

SABA (D.C.). Chiarissimi, per chiarire cioè

che con l'articolo 25 noi non stiamo allargando assolutamente l'ambito degli oggetti di acquisizione. L'oggetto dell'acquisizione è quello stabilito dall'articolo 20, con l'aggiunta che noi facciamo al primo comma, che chiarisce che il programma di acquisizione va fatto in base alla norma dell'articolo 20. Pertanto, quando al secondo comma si dice "tale acquisizione", la portata dell'aggettivo è tale, nella chiarezza grammaticale dell'uso corrente, che non può assolutamente essere ampliativo; rientra sempre nell'ambito del primo comma perché dice "tale acquisizione", quindi acquisizione fatta sempre a norma dell'articolo 20.

Pertanto la portata del secondo comma, diventa una portata esclusivamente di procedura eccezionale: prima della compilazione degli elenchi catastali o della delimitazione dei comprensori pastorali, o indipendentemente da questi due fatti, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, numero 39, questa acquisizione potrà avvenire qualora sia necessaria per la realizzazione di eventuali infrastrutture o di altre opere di valorizzazione, o qualora richiesta da coltivatori diretti o braccianti associati in cooperative e sia finalizzata alla costituzione, eccetera, eccetera. Diventa, ripeto, un fatto puramente procedurale; mentre cioè senza questo articolo 25 l'acquisizione poteva avvenire soltanto mediante la compilazione degli elenchi e la delimitazione dei comprensori pastorali, eccezionalmente si può prescindere anche da questi due fatti procedurali. Per acquisire che cosa, però? Gli stessi terreni che sono acquisibili a norma dell'articolo 20, pertanto gli stessi terreni potrebbero essere acquisiti semplicemente procedendo alla compilazione degli elenchi catastali o procedendo alla delimitazione dei comprensori agro-pastorali, e si arriverebbe allo stesso risultato.

Si fa insomma un'eccezione in ordine alla procedura, ma non si amplia l'oggetto dell'acquisizione, che rimane sempre individuato nei terreni di cui all'articolo 20. Pertanto, se fosse necessario (questo è lo spirito dell'emendamento) esplicitare ulteriormente la portata dell'aggettivo "tale", io chiederei che, in sede di coordinamento, perché sono un presentatore

dell'emendamento, si dica anche al secondo comma: "Tale acquisizione, sempre a norma dell'articolo 20, potrà, eccetera", perché questa è la portata dell'emendamento che si inserisce formalmente nel primo comma, ma va ad investire tutto l'articolo, in quanto crea un nuovo contesto collegato ovviamente dall'aggettivo "tale" (se è "tale", l'acquisizione si riferisce all'acquisizione prevista dal comma precedente). Comunque, per il coordinamento, anche a costo di appesantire ulteriormente il testo, per togliere ogni dubbio, si può mettere: "Tale acquisizione, sempre a norma dell'articolo 20, eccetera eccetera".

A me non sembrerebbe necessario, perché è chiaro, che quando al primo comma noi aggiungiamo "a norma dell'articolo 20" e al secondo comma aggiungiamo "tale acquisizione", è chiaro che ci riferiamo all'acquisizione che è stata qualificata dal comma precedente. Comunque, almeno dai lavori preparatori deve risultare questo chiarimento, che è superfluo sotto l'aspetto della lettura oggettiva, ma che può ugualmente essere utile per fugare ogni possibile, anche labile dubbio, in ordine alla portata dell'acquisizione di cui al secondo comma, che non può essere che quella nuovamente qualificata al primo comma dall'emendamento aggiuntivo da noi presentato.

PRESIDENTE. Allora dovrei intendere che l'emendamento numero 146, oltre che essere attinente al primo comma, dovrebbe essere attinente anche al secondo comma. Onorevole Saba, in sostanza l'emendamento numero 146 suonerebbe così: "Al primo comma, dopo l'espressione "monte dei pascoli", aggiungere: "a norma dell'articolo 20 della presente legge". Al secondo comma, dopo la parola "acquisizione", aggiungere: "a norma dell'articolo 20 della presente legge". Questa è la nuova dizione? Va bene.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), relatore di maggioranza. Io volevo dire che se dal punto di vista del coordinamento questa variazione dovesse creare dei

problemi, la cosa importante è che risulti dai lavori preparatori, cioè dai lavori consiliari, che l'interpretazione è questa, né poteva essere altrimenti, se non ci fosse qualcuno che si diverte a trovare delle interpretazioni che, anche da una lettura piana delle cose, non possono essere trovate.

Quindi la cosa importante è che dai lavori preparatori di questo Consiglio risulti che l'interpretazione e la volontà del legislatore è questa; come voi sapete, i lavori preparatori dei provvedimenti legislativi, possono essere, in mancanza di altro, anche un elemento per l'interpretazione delle leggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Soltanto per dire che, dopo i chiarimenti dell'onorevole Saba, ritiriamo l'emendamento numero 84.

PRESIDENTE. Va bene. Dato che tutte le parti politiche non hanno nulla in contrario, la Presidenza provvederà, in sede di coordinamento, a modificare il testo dell'emendamento 146 nel senso richiesto dall'onorevole Saba. Visto che siamo d'accordo, non esistono problemi.

Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 146, come sopra modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Articolo 26. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 26

Programma annuale di acquisizione

dei terreni

La Sezione speciale, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone un programma che, con priorità per le zone interne a prevalente economia pastorale, individua i Comuni nei quali ricadono i terreni da acquisire al monte dei pascoli nel corso dell'anno finanziario.

Tali programmi, che dovranno curare il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e le indicazioni stabilite nel programma straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge, dovranno prioritariamente riguardare i terreni di cui è prevista l'acquisizione nei piani comprensoriali di valorizzazione, nonché quelli da acquisire ai sensi del precedente articolo 25.

In ciascun anno finanziario si potranno acquistare ed espropriare per destinarli al monte dei pascoli, soltanto i terreni compresi nel suddetto programma annuale. Gli espropri e gli acquisti verranno effettuati con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il programma annuale di acquisizione dei terreni che contiene l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'espropriazione, deve essere espressamente approvato ad iniziativa dell'Assessore alla agricoltura, dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima.

La sua approvazione comporta per un periodo di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'espropriazione, per i terreni in esso inclusi, che siano classificati pascoli permanenti dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti e per quelli indispensabili per la attuazione dei piani comprensoriali di valorizzazione di cui al precedente articolo 20.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentato quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Lippi -

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 26 — Al secondo comma, undicesima e dodicesima riga, sopprimere le seguenti parole “nonché quelli da acquisire ai sensi del precedente articolo 25”. (85)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 16 — Al quarto comma, quarta riga, dopo le parole “per la espropriazione” aggiungere le seguenti “sentito il parere delle Commissioni programmazione ed agricoltura in seduta congiunta””. (86)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 26 — Al quinto comma - 7^a - 8^a riga, sopprimere le parole “da proprietario non coltivatore diretto”. (87)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 26 — Al quinto comma 11^a riga, dopo la parola “di valorizzazione” aggiungere le seguenti “e per i quali non sia previsto l’acquisto””. (88)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, l'emendamento numero 85 lo ritiriamo, in coerenza con quanto abbiamo dichiarato per il precedente emendamento. Avendo ritirato il numero 84, riferendosi questo a quello precedente, lo ritiriamo, così come ritiriamo l'emendamento 87. Rimangono in piedi gli emendamenti 86 e 87.

Il numero 86 è un emendamento aggiuntivo che chiede di aggiungere al IV comma dell'articolo 26, dopo le parole “Per l'espropriazione”, le parole: “sentito il parere delle Commissioni programmazione ed agricoltura in seduta congiunta”. Noi riteniamo che il programma annua-

le di acquisizione dei terreni (programma che, come dice il comma in discussione, deve contenere le indicazioni di tutti gli elementi necessari per l'espropriazione) non possa essere sottratto ad un giudizio, ad un parere, quindi ad un esame del Consiglio, parere e giudizio che il Consiglio potrebbe esprimere attraverso le Commissioni competenti (quella dell'agricoltura e quella della programmazione). Riteniamo che questa sia una maniera corretta per consentire al Consiglio di valutare un momento della programmazione annuale di acquisizione dei terreni che, come sappiamo, tra l'altro è previsto da un articolo della 268.

L'emendamento numero 88 nasce dall'esigenza di rendere più chiaro il testo della legge. L'ultimo comma dell'articolo 26 dice che l'approvazione del programma annuale di acquisizione dei terreni “comporta, per un periodo di due anni, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'espropriazione, per i terreni in esso inclusi, che siano classificati pascoli permanenti dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti e per quelli indispensabili per l'attuazione dei piani comprensoriali di valorizzazione”. Noi chiediamo che venga, a questo punto, aggiunto, per un'esigenza di chiarezza e di precisione: “e per i quali non sia previsto l'acquisto”. Questo perché la legge prevede anche l'acquisizione tramite acquisto di determinati terreni per realizzare determinate cose (vedi per esempio le famose aziende foraggiere da affidarsi alla gestione cooperativa). Ecco, noi riteniamo che qui debba esser precisato che da questa condizione vengano esclusi i terreni per i quali sia previsto l'acquisto; poi l'articolo continuerà: di cui al precedente articolo 20.

PRESIDENTE. Sono stati quindi ritirati gli emendamenti numero 85 e 87; sono rimasti gli emendamenti 86 e 88, aggiuntivi.

Metto pertanto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi, 86 e 88. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà

tà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 88.

Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Per dichiarare che se l'emendamento aveva un significato prima, ne ha uno maggiore — e per un verso minore — adesso. Uno maggiore perché rafforza il concetto; uno minore perché mi pare che la maggioranza, coerentemente ad un emendamento che ha approvato, soppressivo del II comma dell'articolo 20, avrebbe dovuto presentare un emendamento soppressivo di queste due righe, perché il riferimento ai terreni indispensabili per i quali si prevede esista un'inutile dichiarazione di pubblica utilità, era riferimento valido finché esisteva nel secondo comma dell'articolo 20, oggi soppresso, la possibilità di acquisire terreni indispensabili ai comprensori.

Ma, una volta che questa possibilità non esiste perché la maggioranza ha soppresso con un emendamento quel comma, vieppiù non hanno ragione di esistere queste due righe. Se la maggioranza, non rendendosi conto, insiste nel testo della legge, vieppiù ha ragione di esistere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 88. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo quindi all'articolo 27. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 27

Determinazione del valore dei terreni ed aumenti per i piccoli appezzamenti

Per tutti i terreni dei quali si prevede l'espropriazione nel corso dell'anno finanziario, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato direttivo della Sezione speciale procede preliminarmente alla determinazione del valore.

La valutazione è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente.

L'ammontare dell'indennizzo è stabilito sulla base del parere espresso da una Commissione provinciale, nominata dall'Assessore alla agricoltura e composta: dal capo dell'ispettorato agrario che la presiede; da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole; da due rappresentanti degli Organismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati all'esproprio. Ai componenti di detta Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese previste dall'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

L'indennizzo di cui al precedente comma terzo, tuttavia, se dovuto a proprietari che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 18, comma 4, della legge 24 giugno 1974, n. 268, deve essere aumentato di una percentuale pari al 20 per cento per i terreni di estensione fino a cinque ettari, e di una percentuale pari al 10 per cento per i terreni di estensione superiore ai cinque ettari e fino ai dieci ettari.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo parziale Lippi-Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 27 — Alla fine del secondo comma

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

aggiungere le seguenti parole: "Rivalutati in base ai valori reali dei terreni al momento dell'acquisto" ". (89)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 27 - Al quarto comma, quarta riga, sostituire il n. "18" col n. "19"" (90)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 27 - Al quarto comma, settima riga, sostituire "20 per cento" con "25 per cento" " (91)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 27 - Al quarto comma, decima riga, sostituire "10 per cento" con "15 per cento"" (92)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Art. 27 - Sostituire nel quarto comma "cinque ettari con dieci ettari" e "dieci ettari con quindici ettari" " (147)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, prima di passare all'illustrazione - come ha visto molto telegrafica - degli emendamenti, vorrei ricordare a me stesso che noi abbiamo, ieri mattina, assunto degli impegni che stiamo scrupolosamente osservando. Non mi risulta che, negli impegni che abbiamo assunto ci fosse, oltre quello della brevità, della celerità, della concisione, eccetera, anche quello di portare avanti una discussione nella confusione nella quale ci troviamo, per cui rivolgo al Presidente la seguente preghiera: o si fa una discussione ordinata o, altrimenti, noi di-

chiariamo di ritirare tutti i nostri emendamenti e chiudiamo la discussione. Abbiate pazienza! Qui non si può assolutamente lavorare ...

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, che ci sia del brusio in sala è effettivamente vero ...

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. C'è la distrazione permanente delle persone che dovrebbero essere i nostri interlocutori!

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, lei sa benissimo che la Presidenza può richiamare all'ordine per quanto concerne il brusio, ma per quanto concerne l'attenzione diventa piuttosto difficile.

RAGGIO (P.C.I.). A quest'ora anche attenzione vogliono questi!

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Quest'ora non l'ho chiesta io!

RAGGIO (P.C.I.). Neanche io, l'ho chiesta!

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate che sia la Presidenza a guidare i lavori.

Per illustrare gli emendamenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Io vorrei, signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrare brevemente il senso dell'emendamento numero 89, che noi abbiamo presentato all'articolo 27. E' un emendamento aggiuntivo, che si propone di chiarire (perché di chiarezza ve n'è bisogno) quale sia il significato della frase riportata al secondo comma, laddove si dice: "La valutazione (dei terreni da espropriare, evidentemente) è fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente". A parte il fatto che i valori medi di mercato nell'anno agrario precedente possono essere sensibilmente inferiori ai valori medi dell'anno in cui avviene il pagamento (per cui noi chiederemo l'indicizzazione dei prezzi, dal momento che la svalutazione non più strisciante, ma galoppante

te, falcidia il potere d'acquisto della moneta), noi chiediamo che significa esattamente valori medi di mercato". Mi pare molto importante, questo! Cioè, in base a che cosa saranno stabiliti i prezzi dell'ettaro di terreno da espropriare? E' evidente che, essendo la terra uno dei tanti beni economici che ha una rendita, il valore di mercato, secondo le norme dell'economia, viene stabilito da quella che è la sua rendita: tanto vale un bene economico, in quanto rende. Intendiamoci: bene economico puro, secondo gli economisti, è anche il pugnale che serve all'assassino per ammazzare il suo nemico, ma non è naturalmente fino a queste estreme conseguenze. Quindi nessuno mi fraintenda. Se non sono stato chiaro, chiarirò meglio il concetto di bene economico.

Non è in quel senso che io intendo parlare di bene economico. Quindi: il valore di un bene economico è proporzionato alla sua rendita. Ora, tutti sappiamo che — comunque venga formata — la Commissione che dovrà stabilire i valori medi di mercato non potrà prescindere da quella che è la rendita del terreno. Ma la rendita del terreno è data, in base alle vigenti leggi italiane, da quello che l'ettaro di terreno affittato rende al suo legittimo proprietario in forza ed in virtù della legge De Marzi - Cipolla.

E noi sappiamo, tutti qui dentro sappiamo, anche coloro i quali fingono di ignorarlo, che un ettaro di terreno seminativo di prima in Sardegna non va mai oltre le 350 lire di reddito dominicale. I migliori terreni della Sardegna risultano in catasto addirittura incolti ed improduttivi! Per esempio: dei 3.000 ettari del campo di Coghinas, oltre 2.000 sono incolti improduttivi ed hanno lire 0 e centesimi 20 di reddito dominicale per ettaro. Sappiamo tutti come nel '39 i redditi dominicali sono stati classificati ricalcando i vecchi redditi. Senza considerare che frattanto il proprietario, con semplici opere di disboscamento, di dicioccamento, di sgherbimento od altro, può avere notevolmente migliorato la produttività del terreno, col suo lavoro.

A parte questo, che un ettaro di terreno, in media (parlo di terreno di prima, seminativo di prima, non certo di bosco misto di quarta, ma certo di terreni incolti od improduttivi o di ter-

reni che hanno poche lire di reddito dominicale per ettaro) un ettaro di seminativo di prima ha generalmente 300 lire di reddito dominicale, capitalizzando queste 300 lire di reddito dominicale per ettaro, arriveremo a 300.000 lire di valore. Bene; noi chiediamo con i nostri emendamenti — come l'89 — che i terreni debbano essere rivalutati in base ai valori reali, non ai valori medi di mercato. Noi intendiamo affermare questo principio. Vi pare, onorevoli colleghi, che un ettaro di terreno di prima, che in base ai valori reali di mercato è valutato non meno di 3 milioni, debba essere espropriato e pagato magari un anno o due anni dopo col 40 o 50 per cento di calo, di falcidia rispetto al valore reale del danaro? Che un ettaro di terreno che vale tre milioni debba essere pagato al suo legittimo proprietario per 300 mila lire? Non vi pare una spoliazione, questa?

A noi pare di sì, e per questo ci siamo permessi di presentare l'emendamento 89 che raccomandiamo alla benevola attenzione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, per chiedere anche qui un chiarimento, perché da una (come la vogliamo chiamare?) inchiesta delle domande che ho fatto, ho ottenuto tre risposte diverse e quindi è rimasto tutto com'era.

Il secondo comma dice: "La svalutazione è fatta con riferimento ai valori medi di mercato". Qui non capisco perché si è abbandonata una vecchia dizione che, se non altro, ha il pregio di essere confortata da una copiosa giurisprudenza, perché la legge è dell'85, dove si parla di valore venale. Ma comunque, a parte questo, valore medio significa un valore che sta tra due parametri almeno: quali sono i parametri?

Io ho fatto questa domanda e ho ottenuto tre risposte che do al Consiglio. Prima risposta: i parametri sono quelli dei terreni della stessa categoria; seconda risposta: media fra i terreni dello stesso comprensorio; terza risposta: media fra i terreni compresi nello stesso piano di valo-

rizzazione. Ecco, allora io credo che i presentatori della legge debbano dire quali sono i parametri di questo prezzo medio, per dare un'indicazione precisa. Mi permetterei di suggerire di abbandonare questa dizione "valori di mercato", che francamente dice poco, e di ritornare alla media, se si vuole adoperare la media indicando i parametri del valore venale del terreno.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti. Emendamento numero 91, sostitutivo parziale.

PUDDU PIERO (P.S.I.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 91. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 92, sostitutivo parziale, a firma Lippi e più.

PUDDU PIERO (P.S.I.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 92. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 147, sostitutivo parziale, a firma Carrus e più.

PUDDU PIERO (P.S.I.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 147. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento aggiuntivo numero 89, a firma Lippi e più.

NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 89. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 28. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Art. 28

Notifica del valore accertato e cessione volontaria dei terreni espropriabili

Calcolato l'ammontare della somma dovuta per ciascun terreno da acquisire, il Presidente della Sezione speciale lo notifica agli interessati, nella forma degli atti processuali civili, con l'avvertimento che tale somma costituisce l'ammontare dell'indennizzo per l'esproprio del terreno considerato, ma che è fatta salva la possibilità di una cessione volontaria alla Sezione speciale dello stesso terreno, fruendo in tal caso delle più favorevoli condizioni stabilite dalla presente legge.

Entro 30 giorni dalla notifica di cui al comma precedente, i proprietari possono offrire, irrevocabilmente, alla Sezione speciale la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo pari al 10 per cento in più della somma che era stata loro notificata.

Nella proposta di cessione volontaria i

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

proprietari dovranno precisare se sia loro intenzione avere il vitalizio, ove ne sussistano le condizioni ai sensi del successivo articolo 33, in luogo del pagamento immediato della somma.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

NONNE, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 28 — Al secondo comma - sesta riga, sostituire “10 per cento” con le parole “25 per cento””. (93)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). L'emendamento credo non abbia necessità di illustrazione. La tecnica dell'articolo prevede questa sorta di premio — chiamiamolo così — a chi, facendo rinunciare l'Ente alle spese, agli indugi di un procedimento di espropriazione, addivenga volontariamente alla cessione e che venga aumentato del 10 per cento il valore del bene, o il prezzo da pagare. Vorrei soltanto far presente (nel ricordare che il nostro emendamento porta il 10 per cento al 25 per cento) che la modifica alla 865, modifica di due anni fa, porta un aumento, con un identico meccanismo legislativo, del 30 per cento. La legge n. 865 era partita dal 10 per cento: una modifica (mi pare del 1974, adesso non ricordo la data) ha portato questo aumento del 30 per cento per coloro i quali, rinunciando all'espropriazione, addivengano alla cessione volontaria.

Ci pare quindi che la nostra indicazione del 25 per cento sia equa, mentre non è equa, perché non remunerativa ai fini di questa cessione, la percentuale del dieci per cento indicata dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 93, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 29

Contratto d'acquisto e pagamento del prezzo.

Per i terreni di cui sia stata offerta la cessione volontaria il Comitato direttivo della Sezione speciale, non appena in possesso della documentazione dimostrante la proprietà del fondo autorizza il Presidente a concludere, entro tre mesi dall'offerta, i relativi contratti di compravendita al prezzo determinato ai sensi dell'articolo precedente.

Se la stipulazione del contratto non viene dal Presidente effettuata entro tre mesi dall'offerta per motivi non imputabili al proprietario, il medesimo, a decorrere da tale momento, ha diritto agli interessi legali sul prezzo fissato.

La somma così determinata è corrisposta ai proprietari che cedono i terreni con pagamento immediato e diretto, sempre che questi, ricorrendo le condizioni di cui al successivo articolo 33, non abbiano richiesto il vitalizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MEDDE, Segretario:

Art. 30

Procedure per l'esproprio dei terreni.

Per i terreni dei quali, nel termine indicato al precedente articolo 28, non sia stata offerta la cessione volontaria, il Presidente della Sezione speciale ne chiede al Presidente della Giunta regionale la espropriazione, secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MEDDE, Segretario:

Art. 31

Occupazione d'urgenza.

Ove sia necessario, per l'attuazione dei piani comprensoriali di valorizzazione, procedere ad occupazioni temporanee, finalizzate o no all'espropriazione, ma comunque indispensabili per la realizzazione degli interventi previsti dai piani suddetti, si potrà chiedere al Presidente della Giunta regionale la emanazione del relativo provvedimento secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia.

L'occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e può essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 31 — Alla fine del secondo comma aggiungere i seguenti: "Per tale occupazione la Regione corrisponderà al proprietario danneggiato un'indennità annua pari al reddito prodotto dal terreno occupato nell'anno precedente l'occupazione, rivalutata annualmente sulla base dei reali incrementi registrati per ciascun anno".

"Al termine della occupazione la Regione indennizzerà il proprietario degli eventuali danni sofferti sia dalle colture permanenti che dagli impianti tecnici" ". (94)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare questo emendamento.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, l'articolo 31 tratta il delicato problema dell'occupazione d'urgenza e sostiene ed afferma le modalità ed i motivi dell'esproprio; termina dicendo che "l'occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e può essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso". Noi, a questo punto, abbiamo ritenuto di inserire un emendamento, il numero 94, il cui scopo è quello di impegnare la Sezione speciale, quindi la Regione, ad indennizzare in maniera equa i proprietari dei terreni che sono stati occupati d'urgenza. L'emendamento testualmente recita in questo modo: "Per tale occupazione la Regione corrisponderà al proprietario danneggiato un'indennità annua pari al reddito prodotto dal terreno occupato nell'anno precedente l'occupazione, rivalutata annualmente sulla base dei reali incrementi registrati per ciascun anno. Al termine dell'occupazione la Regione indennizzerà il proprietario degli eventuali danni sofferti sia dalle colture permanenti che dagli impianti tecnici".

Noi riteniamo che sia un'esigenza di giustizia, di equità, prevedere anche questa forma di indennizzo e chiediamo al Consiglio di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione, quando ha eliminato le norme riguardanti l'indennità per l'occupazione provvisoria, ha inteso richiamare tutte le norme della Regione sarda, compresa quella riguardante l'indennità. Questa è la volontà della Commissione: quando noi abbiamo fatto il rinvio ricettizio secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia, abbiamo inteso richiamare anche le norme riguardanti l'indennità da corrispondere per l'occupazione provvisoria. Questo, ripeto, è quello che ha voluto fare la Commissione.

Se però, per maggiore chiarezza, fosse necessario dirlo in legge, con un'espressione chiara, noi siamo d'accordo perché lo si dica, purché — anche per quanto riguarda l'indennità — siano richiamate le analoghe norme della Regione sarda; cioè noi intendiamo applicare anche per questo tipo di occupazione le norme che vigono in Sardegna per le altre occupazioni d'urgenza. Quindi, se i colleghi dovessero limitarsi a dire nel loro emendamento: "secondo le norme vigenti nella Regione sarda, noi potremmo essere d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, per la tesi dell'onorevole Carrus sarebbe sufficiente spostare una frase dell'articolo; cioè anziché far dire all'articolo: si potrà chiedere al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del relativo provvedimento secondo le norme vigenti", si potrebbe dire: "si potrà chiedere al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del relativo provvedimento. L'occupazione è disposta per la durata di non più di un anno e non può essere protratta sino ai cinque anni dalla data di immissione nel possesso secondo le norme vigenti nella Regione sarda", perché allora queste norme si applicano anche all'occupazione.

Secondo rilievo: le norme vigenti per la

Regione sarda sono le norme che riguardano le espropriazioni, ma questo articolo non riguarda le espropriazioni. Perché? Perché dice ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Lei sa che la 865 riguarda non solo le espropriazioni, ma anche l'occupazione d'urgenza.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). ... dice: che hanno come fine l'espropriazione; l'occupazione d'urgenza è la prima parte del procedimento di espropriazione.

Qui invece no! Qui l'articolo cosa vuol dire? Che se anche un terreno non sarà espropriato (ma devono in quel terreno essere eseguite delle opere), è consentita l'occupazione. E allora non possiamo applicare in questo caso delle norme che sono finalizzate all'espropriazione. Mi pare che sia esatto questo! L'importante è capirci, poi quello che si deve fare deve essere fatto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Vorrei chiedere alla cortesia della Presidenza di darci il tempo materiale di formalizzare un emendamento, tendente a dare maggiore chiarezza. Effettivamente la Commissione ha voluto fare quello che ha voluto fare; c'è soltanto un problema di tempo per formalizzare l'emendamento, adesso, insieme con gli altri gruppi.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo la discussione sull'articolo 31 e continuiamo con l'articolo 32.

Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 32

Determinazione del prezzo dei terreni non espropriabili da acquistare.

Per i terreni, concretamente individuati, di cui non è previsto l'esproprio ma dei quali

è possibile l'acquisto, la Sezione speciale, sentita la Commissione di cui all'articolo 27, con gli stessi criteri, determina il valore di mercato nell'anno agrario precedente ed invita i proprietari alla cessione.

Se la proposta viene accolta, la Sezione speciale può acquistare il terreno per un prezzo pari al 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma precedente.

Alla stipulazione del contratto di acquisto il Presidente della Sezione speciale viene autorizzato con delibera del Comitato direttivo.

La somma è corrisposta al proprietario con pagamento immediato e diretto sempre che questi, all'atto dell'accettazione della proposta di vendita, non richieda, ricorrendone le condizioni, il vitalizio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 32 — Al primo comma - 3^a e 4^a riga, sostituire le parole "è possibile l'acquisto" con le parole "è necessario l'acquisizione" ". (95)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 32 — Al secondo comma - 3^a e 4^a riga, sostituire le parole "pari al 20 per cento" con le parole "pari al 30 per cento" ". (96)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare gli emendamenti. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza. Coll'emendamento numero 95 chiediamo di sostituire le parole "è possibile l'acquisto" con le parole "è necessaria l'acquisizione". Anche qui noi siamo stati guidati da un'esigenza di chiarezza. Il primo comma dell'articolo 32, infatti, dice: "Per i terreni, concretamente indivi-

duati, di cui non è previsto l'esproprio ma dei quali è possibile l'acquisto... "; cosa vuol dire "è possibile l'acquisto"? Di tutti i terreni è possibile l'acquisto, basta volerlo! E allora noi crediamo che sia più corretto dire: "per i quali è necessaria l'acquisizione". Se l'acquisizione, attraverso l'acquisto, è necessaria, allora si procede secondo la norma dell'articolo 32; ma dico, se non è necessaria, non vedo perché si debba procedere all'espropriazione. Non so se mi sono spiegato bene ...

PRESIDENTE. Ho l'impressione, onorevole Lippi, che si tratti di una differenza sostanziale, non formale.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza. Non ho detto che si tratti di un emendamento formale, no l'ho detto. Qui bisogna intanto chiarire cosa vuol dire "è possibile l'acquisto". Cosa vuol dire? E' possibile perché il proprietario lo rende possibile o è possibile per altre ragioni? Io credo che sia più giusto fissare un criterio, e il criterio non può non essere quello della necessità. Se questo terreno è necessario per realizzare determinati processi di riforma, allora si procede; ma se non è necessario, dire "è possibile l'acquisto" mi pare che significhi correre il rischio di lasciare all'arbitrio dell'esecutivo, di chi deve operare, di chi deve mettere in moto il meccanismo della legge, l'acquisizione anche di terreni che non fossero necessari.

Questo è il criterio che ci ha guidato, perché potrebbe anche, come dicevo prima, essere reso possibile l'acquisto anche solo perché, al limite, il proprietario lo vuole vendere. Io non credo che sia sufficiente questo elemento, che sia sufficiente scoprire che ad un certo punto un proprietario vuole vendere un terreno, perché sia ritenuto valido il principio contenuto nell'articolo 32.

Noi ci domandiamo: ammesso che la possibilità derivi dalla volontà del venditore, cioè del proprietario, se per caso questo terreno non fosse necessario, perché la Regione deve acquistarlo, deve comprarlo?

Io credo che si tratti di chiarire esattamente

cosa si intende dire con le parole: è possibile l'acquisto. Cosa si intende ...

MONNI PIETRO (D.C.). Se è d'accordo il proprietario, è possibile.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Ma io credo che non basti che sia d'accordo il proprietario, perché il proprietario potrebbe essere d'accordo per vendere un terreno che non serve. Io credo che l'elemento che debba guidare la Sezione speciale in questa fase sia la necessità oppure no di acquisire quel terreno. Questo è l'elemento qualificante! Il resto, sinceramente, non riesco a capirlo.

Vorrei essere illuminato, sapere almeno cosa si intende con le parole: è possibile l'acquisto. L'altro si illustra da sé.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Vorrei chiedere una cortesia. Al secondo comma, quarta riga, per un errore tecnico non sono state trascritte alcune parole. Bisognerebbe aggiungere "in più" ...

PRESIDENTE. Leggiamo il secondo comma: "Se la proposta viene accolta, la Sezione speciale può acquistare per un prezzo pari al 20 per cento ...". Sentiamo il relatore, perché se c'è un errore materiale è bene venga chiarito.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. L'onorevole Maddalon, tempista come sempre, mi ha preceduto, perché alla fine dell'illustrazione degli emendamenti avrei dovuto fare un rilievo di carattere letterario. Qui è saltato proprio dal testo, per un errore di scrittura, la dizione: "in più". Cioè il comma va letto: pari al 20 per cento in più di quello determinato.

Se i funzionari del Consiglio confrontano i testi originali, troveranno l' "in più". E' proprio saltato per un errore di dattilografia.

PRESIDENTE. La ringrazio, va bene. Siamo d'accordo allora che il testo originario si

intende con le parole "in più", cioè "un prezzo pari al 20 per cento in più di quello determinato", eccetera.

Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Quanto richiesto poco fa dal collega Lippi in verità deve essere attentamente considerato dal Gruppo diciamo dirigente, che segue maggiormente, più attentamente l'iter di questo disegno di legge, perché quel "possibile" ha il significato che conosciamo. Ecco, questo significato, quest'aggettivo deve essere emendato o sostituito da "necessario" ("dei quali è necessario l'acquisto") o "indispensabile", anche senza esprimere il perché di questa necessità; la necessità, in effetti, già fa pensare che vi siano degli scopi (per la realizzazione di infrastrutture o di altro), ed allora il tutto verrebbe chiarito. Lasciando il "possibile l'acquisto", non si sa se sia più utile l'acquisizione senza scopo, senza un significato, senza un'utilità, solo perché è possibile l'acquisto!

Io perciò proporrei di trasformare il "possibile" in "necessario", magari poi dicendo il perché della necessità (per opere di infrastrutture, per opere indispensabili, per poter rendere l'azienda più efficacemente organizzata, per rendere la redditività più possibile, più promettente, più certa, ecco, qualcosa del genere). Ma questo "possibile", messo così, io dico che pare soltanto che voglia appagare una velleità della Sezione speciale di acquisire un terreno solo perché su quel terreno vi sono, magari, delle simpatie soggettive. Non capisco perciò il significato del "possibile" e vorrei che mi si spiegasse perché può non essere possibile cambiare quest'aggettivo in "utile" o "necessario".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Il "possibile" comprende in sé anche l'utile e il necessario, ma è un'espressione più vasta.

PRESIDENTE. Parere della Giunta sull'emendamento numero 95, sostitutivo parziale, a

firma Lippi e più.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 95.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 95. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 96, sostitutivo parziale a firma Lippi e più.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 96.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 96. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 33

Assegno vitalizio.

I proprietari dei terreni che dalla Sezione speciale vengono acquisiti al monte dei pascoli, sia in base ad esproprio sia in base ad acquisto, possono richiedere, nelle forme e nei tempi rispettivamente indicati dagli articoli precedenti, anziché il pagamento immediato e diretto della somma dovuta a titolo di prezzo della compravendita o di indennizzo per l'esproprio, la concessione in loro favore di un vitalizio reversibile, secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale forma di pagamento potrà essere richiesta solo dai proprietari il cui ultimo reddito

accertato ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale su redditi di cui alla legge 3 ottobre 1971, n. 825, non superi i due milioni cinquecentomila lire annui.

E' altresì necessario, per l'ammissione al vitalizio, che sussistano le condizioni previste dalla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni.

La Sezione speciale indicherà le modalità con cui gli interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e potrà svolgere ogni indagine che riterrà utile per verificare la reale sussistenza degli stessi.

Il Comitato direttivo della Sezione speciale, se riterrà sussistenti le condizioni per la concessione del vitalizio, determinerà l'ammontare dell'assegno sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

La misura dell'assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore, se esso è relativo a terreni che erano dati in affitto, al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sulla base dell'equo canone stabilito dalla legge 12 giugno 1962, n. 567.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 33 - Al secondo comma, ultima riga, sostituire le parole "due milioni cinquecentomila" con le parole "quattro milioni". (131).

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 33 - Sopprimere tutto il terzo comma, dalla parola "E' altresì" fino alle parole "successive modificazioni". (132).

Emendamento sostitutivo parziale Lippi -

Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 33 — Al 6° comma, 3° riga, sostituire tutte le parole da “Se esso ... fino a n. 567”, con le seguenti: “A lire 66.950 mensili per 13 mensilità più le quote di maggiorazione per i familiari a carico” ” (133).

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 33 — Dopo il 6° comma aggiungere il seguente: Per fare fronte al pagamento bimestrale dei “vitalizi” agli “espropriati” ed agli eventuali beneficiari della reversibilità è costituito un “fondo sociale” che sarà periodicamente alimentato con contributi regionali”. (134).

PRESIDENTE. L'onorevole Murru ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in sede di discussione generale avevamo detto che su questo articolo, sull'articolo 33 del disegno di legge 208, ci saremmo intrattenuti allorquando saremmo passati a discutere nei dettagli la stesura del disegno di legge. A noi sembra che con questo articolo si voglia confermare il carattere punitivo (che più volte abbiamo sottolineato nel corso della discussione, di questo provvedimento) a danno della categoria più interessata, più impegnata nel settore dell'agricoltura, ed in particolare la categoria dei coltivatori diretti. Non le nascondo, signor Presidente, che un'illustrazione molto approfondita del nostro concetto su questo vitalizio (io penso di poterlo dire a ragione veduta, anche perché ne abbiamo dato dimostrazione nel corso della discussione, rimanendo nel tema di tutti gli argomenti), dicevo, questa trattazione meriterebbe un impiego di tempo che potrebbe andare da un'ora a quattro ore. Ma siccome gli impegni che sono stati assunti devono essere rispettati, noi crediamo di dover confermare, anche in questa circostanza, che siamo persone dabbene e che quindi intendiamo rispettare certi impegni. Farò perciò appello alle mie doti di sintesi — che veramente

non ho — per abbreviare la discussione, sia per quanto riguarda la discussione generale di questo argomento, sia per quanto riguarda l'illustrazione degli emendamenti e per trarne quindi le conclusioni.

Gradirei, però ecco, che gli interessati, cioè coloro che hanno steso questo provvedimento, dedicassero l'attenzione dovuta, perché ritengo che non si possa passare con leggerezza quest'articolo 33 che, così concepito, non farebbe altro che danneggiare ulteriormente una categoria che, vedendosi bistrattata da questo provvedimento, nel caso di un trattamento di quiescenza, ovvero dell'acquisizione di questo vitalizio che dovrebbe corrispondere ad un titolo di pensione, peggiorerebbe la sua situazione notevolmente. Si tratterebbe di una categoria di espropriati che verrebbero maltrattati fino alla morte perché, dai calcoli che io ho fatto (calcoli molto approssimativi), a questi coltivatori diretti spetterebbero sì e no dalle dieci alle quindici massimo venti, venticinque mila lire al mese, quando è notorio che l'assegno vitalizio che ha concesso recentemente la Regione per coloro che erano in attesa della pensione sociale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai 65 anni, cioè da cinquantacinque fino a sessantacinque anni, era notevolmente superiore ad un calcolo medio che dovrebbe essere fatto per i titolari di questo vitalizio in favore dei coltivatori diretti.

Intanto io, signor Presidente, gradirei che gli estensori di questo provvedimento mi chiarissero un passo del quarto comma di questo articolo 33, laddove dice: “Il Comitato direttivo della Sezione speciale, se riterrà sussistenti le condizioni per la concessione del vitalizio, determinerà l'ammontare dell'assegno sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile”. Io non ho capito bene e, se devo dargli l'interpretazione mia, allora ho ragione per i calcoli medi che ho fatto. Se l'onorevole Carrus, l'onorevole Soddu che ha steso questa legge, volesse chiarirmi meglio questo concetto, io gliene sarei grato, perché così mi risparmierei l'illustrazione dei calcoli che ho fatto ... Siccome, come ha detto l'onorevole Lippi qua stasera, stiamo parlando tra sordi, ché non ci sono gli interlo-

cutori principali, andiamo avanti con l'illustrare le ragioni di fondo che ci portano ad essere severamente critici nei confronti di questo articolo. La legge, almeno così è stata illustrata, demagogicamente illustrata in questo modo, ha dato ad intendere all'opinione pubblica, in modo particolare (perché si intende colpire l'attenzione degli sprovveduti), che era vantaggiosa soprattutto per le categorie più umili, e tra queste dobbiamo considerare i coltivatori diretti. Quando, in sede di discussione generale, abbiamo cominciato ad esaminare, per i pastori, la situazione economica attuale con quella a cui andrebbero incontro dopo questo disegno di legge, abbiamo accertato che le condizioni a cui andranno incontro saranno certamente inferiori, certamente inferiori! E non nella media dei casi!

Adesso stiamo esaminando, ecco, la situazione economica, pensionistica, in cui andranno a trovarsi questi coltivatori diretti, per i quali, al posto del pagamento del terreno che verrà espropriato, si concede un vitalizio. Noi abbiamo intanto visto che, per quanto riguarda l'altra categoria di lavoratori, cioè i pastori, non è stato fatto perché sotto l'aspetto programmatico, coordinando quindi i vari articoli di questa legge, non è stato tenuto conto del debito confronto. Cioè si dice che lì si vuole paragonare, portare, ad un reddito (che dovrebbe essere migliore) almeno pari a quello delle categorie di altri settori. Bene, non è stato fatto un raffronto! Non è stata presa a paragone, a confronto, dico, la categoria peggiore, inferiore, supponiamo, del settore dell'industria. Non abbiamo detto nulla che dobbiamo raffrontare alle categorie degli altri settori. Quali settori? Dell'industria, dell'artigianato, del commercio? Nessun confronto, tutto nebuloso, paragonato così! Quindi si ha ragione di confermare che anche nella stesura è nebulosa, questa legge. E allora noi confermiamo il carattere demagogico, anche sotto quest'aspetto, di questo provvedimento.

Adesso esaminiamo, ecco, a quale categoria di pensionati o di lavoratori in trattamento di quiescenza vogliamo paragonare i coltivatori diretti. A quelli che godono più del minimo,

oppure che godono il minimo? Perché qui, nell'articolo 33, diciamo che questo vitalizio, che è anche reversibile, deve essere concesso secondo le norme delle pensioni pagate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Io stasera ho voluto dare uno sguardo ad uno dei testi della legislazione sociale specifica dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ho preso il Campopiano, avrei potuto prendere il Pareti Cerbella, che è forse più sintetico, ma più preciso; ma Campopiano mi ha illuminato abbastanza, e fa riferimento, per quanto riguarda il trattamento pensionistico — che era previsto già dal 1938 per tutti i lavoratori, in Italia — ad una pensione che deve essere concessa, laddove non si può attingere dai fondi speciali, cioè dai fondi che sono istituiti e quindi alimentati dai contributi dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o di altri Istituti assicurativi tipo ENPAS, tipo INADEL, perché anche quegli Enti concedono pensioni; ma nell'INPS sono raccolti tutti quei fondi che riguardano lavoratori di tutti i settori, quindi è l'assicurazione obbligatoria generale che viene raccolta nei fondi dell'Istituto della Previdenza Sociale. Bene, Campopiano dice che per tutti i lavoratori erano previste queste pensioni, previsti anche i minimi di pensione. Oggi siamo al minimo di pensione nella misura di 66.000 e 950 lire al mese, più le maggiorazioni per le persone a carico, per qualsiasi lavoratore.

Fino a qualche anno fa, ed esattamente, se non vado errato, se la memoria non mi tradisce, fino al 1° gennaio 1976, le pensioni per i lavoratori autonomi si distinguevano in due categorie per quanto riguarda il trattamento di quiescenza: lavoratori autonomi (che sono i coltivatori diretti, appunto, i commercianti, gli artigiani) e lavoratori dipendenti. Bene, fino al 1° gennaio 1976, al 31 dicembre 1975 erano così distinti, perché i fondi non erano ancora coperti, non erano completamente alimentati dallo Stato per la differenza che esisteva, che doveva essere coperta, ed i lavoratori autonomi godevano di 55.950 lire. Dal 1° gennaio vi è stata la parificazione, sia per quanto riguarda la pensione, sia per quanto riguarda la maggiorazione per ogni persona a carico (che è di 9.880

lire al mese). Campopiano, quindi, aveva previsto questo; oggi siamo ad un importo di 66.980 lire al mese per ogni lavoratore.

Badate: io sto parlando del trattamento minimo. Che significa trattamento minimo? E' una pensione minima concessa dallo Stato, pagata attraverso il Fondo Sociale, che è notevolmente superiore alla pensione contributiva. Mi spiego: questi lavoratori, dipendenti od autonomi, in base ai contributi versati dal datore di lavoro, o da loro direttamente se lavoratori autonomi, potrebbero avere una pensione all'incirca di 10, 15.000 lire, perché i contributi versati potrebbero dare, ecco, l'esito di una pensione attorno alle 15, 20.000 lire. Ma siccome esiste la legge sui minimi, essi hanno tutti 66.980 al mese, il che significa che, col Fondo sociale alimentato dallo Stato, hanno la differenza pagata normalmente, come tutti i lavoratori. I coltivatori diretti, invece, secondo questa legge, dovrebbero avere questo vitalizio notevolmente inferiore; io non capisco perché noi li dobbiamo trattare in questo modo! Perché invece non si tiene conto che oggi c'è una parificazione anche sotto questo aspetto? Non può esservi una discriminazione proprio per una categoria che, in virtù di una legge che noi consideriamo certamente non foriera di benefici, soprattutto per coloro che si stanno apprestando a lasciare perché devono concedere questo terreno, perché lo devono vendere ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Onorevole Murru, non per interromperla, ma il problema è questo: il vitalizio è la semplice conversione di un capitale in una rendita, non è un trattamento di quiescenza! E' soltanto l'attribuzione di una rendita posticipata di un capitale che, con una misura ablativa, viene tolto dal soggetto e dato alla Regione. Non è un trattamento di quiescenza.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Carrus, ho fatto questo discorso perché mi aspettavo questa risposta da lei. Ma il ragionamento che io sto facendo è che a questa categoria, come a tutti i lavoratori di questo mondo (perché di lavoratori si tratta, perché se

li consideriamo coltivatori diretti, lavoratori sono anch'essi), perché dobbiamo usare un trattamento diverso? Lo chiami vitalizio, lo chiami pensione, lo chiami trattamento di quiescenza, è la stessa cosa!

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. L'importante è che siano i titolari di quel capitale da convertire in rendita; possono essere anche oziosi, non è necessario che siano lavoratori. L'importante è che siano titolari di quel capitale da convertire in rendita.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Mi pare che, poco fa, noi abbiamo discusso sulla definizione del coltivatore diretto e voi qui state dando un vitalizio ai coltivatori diretti. Ecco perché noi ci siamo permessi di fare queste osservazioni, al fine di consentire ai lavoratori di questa categoria di avere, almeno per gli anni che dovranno vivere ancora, un trattamento certamente migliore.

SABA (D.C.). Ma come fanno ad essere coltivatori diretti se l'articolo 20 ha precisato che si possono espropriare i proprietari che non siano coltivatori diretti a titolo principale?

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Ha ragione l'onorevole Saba!

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Carrus, lei è molto bravo nell'interrompere, ma a me, mi creda, non mi confonde. Non ha importanza questo, guardi, perché ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Guardi, se lei non vuole accettare dei chiarimenti per partito preso, è un altro discorso.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Come no? Li abbiamo sempre accettati! Anzi, non solo abbiamo accettato dei chiarimenti, ma il più delle volte abbiamo cercato di accettare anche determinate situazioni che non fanno certamente l'interesse del nostro Gruppo. Questo per una norma di buona convivenza all'interno del Consiglio regionale. Il più delle volte, invece, questa

cortesias non è stata certamente ricambiata dalle altre parti politiche.

Ecco perché, facendo questa considerazione, come dicevo, noi abbiamo ritenuto di proporre intanto il primo emendamento, perché ci sembra che il secondo comma, laddove dice: "Tale forma di pagamento potrà essere richiesta solo dai proprietari il cui ultimo reddito accertato, ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 3 ottobre 1971, non superi i 2.500.000 lire annue". Siccome noi abbiamo detto di voler paragonare ad una categoria media di lavoratori, cioè ad un reddito medio dei lavoratori, ci siamo permessi di presentare questo primo emendamento, chiedendo di portare il reddito da lire 2.500.000 a 4.000.000. Perché? Abbiamo fatto un calcolo di reddito medio attorno alle 300.000 lire al mese, più le maggiorazioni familiari per i lavoratori, quindi abbiamo ottenuto un reddito certamente superiore anche ai 4.000.000 l'anno.

Onorevole Carrus, io non so se lei lo sappia: un normale vigile urbano, a Cagliari lo spazzino, il netturbino, lavoratori dell'agricoltura che non solo lavorano nell'agricoltura ma hanno anche altri lavori, hanno un reddito certamente superiore. Lei sa, onorevole Carrus, mi consenta, che il reddito non è dato solo dalla retribuzione, il reddito si acquisisce anche da beni immobili, da patrimoni che ognuno di noi ha, e sappiamo benissimo che la stragrande maggioranza dei cittadini che vivono nei paesi nell'interno della Sardegna hanno sempre un reddito diverso da quello acquisito dalla semplice retribuzione settimanale, quindicinale o mensile che essa sia. Quindi, abbiamo fatto un calcolo medio di 300.000 lire per portare questo reddito a 4.000.000, in modo da poter avere una variazione, poter consentire loro di avere un vitalizio superiore a quello che scaturirebbe dai calcoli che noi abbiamo fatto, molto approssimativamente.

Poi abbiamo presentato l'altro emendamento, il numero 132, perché si sopprima tutto il terzo comma: "E' altresì necessario per l'ammissione al vitalizio che sussistano le condizioni previste dalla legge regionale 2 maggio 1972,

numero 6 ...". La legge 2 marzo 1972 prevede che il vitalizio venga pagato da un Fondo speciale, col quale fondo speciale si deve provvedere al pagamento di tutti gli oneri derivanti da questa legge, cioè il pagamento dei terreni espropriati e gli altri oneri che derivano per far fronte a questa legge (e da questo stesso fondo si dovrebbero attingere i vitalizi!) Allora ci si pone subito una domanda. Io cerco di saltare, onorevole Presidente, per rientrare nei tempi. Ci si pone una domanda: come si può far fronte al pagamento di questi vitalizi o a questo trattamento di quiescenza, quando questo fondo è esaurito, quando non esistono più residui per pagare questi vitalizi? E noi sappiamo che possono essere sempre soggetti a delle variazioni, solitamente in più, perché aumenta questa categoria di pensionati, possono aumentare le quote di maggiorazione, possono aumentare anche le persone a carico di questi pensionati, di questi coltivatori diretti o lavoratori che vanno in trattamento di quiescenza.

L'altro emendamento, il numero 133, prevede la sostituzione parziale, alla sesta riga del comma terzo, delle parole: "Se esso è relativo a terreni che erano dati in affitto al reddito percepito anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11 sulla base dell'equo canone stabilito dalla legge del 1962 n. 567". E questo perché? Noi abbiamo detto; fin dall'inizio, e io non ci voglio tornare per essere il più possibile conciso, che vogliamo stabilire un minimo di trattamento di pensione; vogliamo perciò sostituire queste parole con le seguenti: "la misura dell'assegno vitalizio, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a lire 66.950 mensili per 13 mensilità, più le quote di maggiorazioni per i familiari a carico". E tutto questo in considerazione del fatto che il disegno di legge numero 208 propone di regolare il vitalizio secondo le norme delle pensioni pagate dalla Previdenza sociale. Questo aggancio, ecco .. Se lei dovesse aver ragione, onorevole Carrus, io dovrei farle notare subito che la legislazione sociale dell'INPS non prevede vitalizi, prevede pensioni! Allora il riferimento è errato! Siccome in legge voi dite che tutto deve essere regolato secondo le norme dell'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, è chiaro ed evidente che, essendo regolato e quindi agganciato alle norme della legislazione sociale INPS, ne consegue che anche le quote, cioè il trattamento, deve essere parificato a quello che è stabilito dalla normativa sociale della Previdenza sociale. Il minimo di pensione è previsto nella misura di lire 66.950; non vi sono altri minimi al di sotto di quello, non vi può essere altro trattamento. Lo chiami vitalizio, lo chiami pensione, lo chiami assegno, lo chiami come vuole, però nella Previdenza sociale il minimo è stabilito nella misura di lire 66.950!

E allora — come vede, per brevità vado alla svelta — io dico: è sbagliato il riferimento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale? Non credo, perché anche quando si è stabilito quell'assegno integrativo, dai 55 anni ai 65 anni, che è stato sospeso a decorrere dal 1° gennaio 1976, mi pare (ne abbiamo discusso recentemente anche in Commissione bilancio), si è decisa una quota notevolmente superiore a quella che si vuole attribuire ai coltivatori diretti, in questo momento, sempre riferendoci al trattamento della Previdenza Sociale.

Infine, abbiamo proposto un emendamento, col numero 134, per l'istituzione di un Fondo sociale. Onorevole Carrus, anche qui io ho voluto dare questo mio modestissimo contributo, perché abbiamo rilevato una sostanziale differenza tra il Fondo speciale previsto nel disegno di legge numero 208 e il Fondo sociale che invece proponiamo noi. Perché? Secondo quanto è stabilito dal disegno di legge 208, col Fondo speciale si deve far fronte, scusi se mi ripeto, Presidente, a tutte le spese che questa legge prevede, mentre col Fondo sociale, così come è stabilito negli Istituti Previdenziali, si deve far fronte soltanto a quel trattamento di quiescenza, o a questo assegno vitalizio, o assegno permanente dopo il rapporto di lavoro, come viene definito in diversi Enti previdenziali, fino al decesso del titolare, salvo poi renderlo reversibile (come dice anche questa legge).

Ecco perché ci siamo permessi di presentare questi quattro emendamenti. Perché, secondo noi, vi sono delle ragioni di fondo. Così operando, e concludo, si danneggia questa categoria di

lavoratori, che, subendo il danno dell'esproprio, non ha fonti di finanziamento diverse, se non quella di poter godere del piccolo frutto che gli corrisponderebbe la Regione. Pagate un fondo terriero con 10 milioni: quanto campa con 10 milioni? Un anno, due anni? E se il corrispettivo glielo date in vitalizio, come fa a campare con le 15 mila o le 20 mila lire al mese?

Eppure sappiamo benissimo che con quel fondo terriero, coltivandolo a orto, in qualche modo troverebbe la possibilità di poter sbarcare il cosiddetto lunario; giornalmente ne trarrebbe un profitto e una rendita certamente superiore a quella che invece gli concedete con questo assegno vitalizio, ecco, dato in pagamento del terreno che gli espropriate in virtù di questa legge.

Questi quattro emendamenti, quindi, vogliono suggerirvi il modo per danneggiare il meno possibile questi titolari di beni terrieri che vengono espropriati con la 208.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, colgo l'occasione per fare una raccomandazione per quanto riguarda la dattilografia. Se si confronta l'articolo 33 nella stesura del proponente con l'articolo 33 nel testo della Commissione, ci si accorge che è stata introdotta (questa volta sì, surrettiziamente) una virgola che potrebbe generare qualche equivoco: quella virgola che c'è dopo l'aggettivo "reversibile" non ci fa nulla. E' stata introdotta arbitrariamente, perché se si confronta il testo del proponente si vede che non c'era.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

si provvederà all'opportuna correzione. Metto in votazione l'emendamento numero 131, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 132, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 133, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 134. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Sospendo la seduta per quindici minuti, onde consentire un po' di riposo al Presidente.

(La seduta, sospesa alle ore 24 del 15 luglio, viene ripresa alle ore 0 e 15 del 16 luglio).

PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 34. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 34

Efficacia dei contratti d'affitto vigenti.

Per tutti i terreni acquistati o espropriati dalla Sezione speciale, sino alla loro successiva assegnazione o alla loro diversa utilizzazione ai sensi del precedente articolo 22 o in base alle

previsioni dei piani comprensoriali di valorizzazione, conservano efficacia i contratti d'affitto vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BORIO, *Segretario*:

Art. 35

Cessione dei terreni

I terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della presente legge e per quelli da permutare, sono ceduti dalla Sezione speciale su conforme parere degli Organismi comprensoriali a richiesta degli aventi diritto, in affitto unicamente a coltivatori diretti o pastori singoli o preferibilmente associati, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o lo siano in misura insufficiente alla costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi del precedente articolo 20, nonché ai braccianti agricoli singoli o associati.

I terreni del monte dei pascoli potranno inoltre essere destinati alla forestazione oppure, in caso di comprovata necessità, potranno essere concessi a enti pubblici operanti in agricoltura, per lo svolgimento di attività o iniziative strettamente collegate allo sviluppo del settore agropastorale.

Nella cessione dei terreni di cui al primo comma, per i quali erano in vigore al momento della acquisizione da parte della Sezione speciale contratti d'affitto, saranno preferiti i coltivatori diretti o pastori, singoli o associati, affittuari dei suddetti terreni.

Nel caso in cui fossero più di uno gli affittuari dei terreni che vengono accorpati per costituire un'azienda efficiente, la Sezione speciale promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costi-

tuzione di una cooperativa; altrimenti terrà conto, al fine della determinazione della priorità nell'assegnazione tra i vari richiedenti, della più giovane età e della maggiore superficie in precedenza coltivata ed utilizzata. Nella assegnazione dei terreni o aziende che prima dell'acquisizione al monte dei pascoli non erano concessi in affitto o per i quali gli affittuari non avanzino richieste, dovranno essere preferiti i coltivatori diretti e i braccianti associati. Tra più richiedenti non associati, invece, si terrà conto, al fine della determinazione della priorità, ove si tratti di terreni non sufficienti da soli a costituire aziende economicamente valide, delle necessità di riordino fondiario e, solo subordinatamente, della minore età.

La Sezione speciale, qualora le richieste non si riferiscano ad aziende già stabili, efficienti ed economicamente valide, potrà cedere i terreni del monte dei pascoli solo a quei richiedenti che si impegnino ad eseguire, con gli interventi previsti dal piano comprensoriale di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, lettera f) della presente legge, tutti i miglioramenti e le trasformazioni necessarie per costituire aziende aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 23.

Ove non sia possibile rispettare le priorità di cui al terzo comma, né sia oggettivamente possibile cedere in affitto altri terreni idonei od in cui costituire aziende efficienti, agli affittuari di terreni comunque acquisiti al monte dei pascoli la Sezione speciale corrisponderà una indennità pari a quella prevista dalle norme vigenti in materia di affitto dei fondi rustici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quindici emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al terzo comma - 5^a riga, dopo le parole “Sono ceduti” aggiungere le parole “in affitto”. ” (97)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 1° comma - 8^a e 9^a riga, sopprimere la parola “In affitto”. ” (98)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 1° comma 10^a riga, sopprimere la parola “Preferibilmente”. ” (99)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 1° comma - 13^a riga, sostituire la parola “Insufficiente” con le parole “Non adeguata”. ” (100)

Emendamento soppresso parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 2° comma - 3^a riga, sopprimere le parole “In caso di comprovata necessità”. ” (101)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 5^a - 6^a - 7^a riga, sostituire le parole “Promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa” con le seguenti: “Ne promuoverà l'associazione”. ” (102)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 10^a riga, sopprimere le parole “Della più giovane età”. ” (103)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 12^a riga, dopo la parola “Utilizzata” aggiungere le seguenti: “E della anzianità di presenza come affittuari in quei terreni”. ” (104)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 18° riga, dopo le parole “Coltivatori diretti” aggiungere le parole “Singoli od associati”. ” (105)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 20° riga, dopo le parole “Non associati” sopprimere le parole “Invece si terrà conto”. ” (106)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 22° e 23° riga, dopo le parole “Ove si tratti di aziende” aggiungere le seguenti: “Si terrà conto a parità di esperienza”. ” (107)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 24° riga, dopo le parole “dei richiedenti” sopprimere la congiunzione “e” e mettere il “punto”. ” (108)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 27° riga, dopo la parola “Valide” aggiungere le parole “Si terrà conto prioritariamente”. ” (109)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 29° riga, dopo la parola “Subordinatamente” aggiungere le parole “A parità di esperienza”. ” (110)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 35 — Al 4° comma - 30° riga, dopo le parole “Minore età” aggiungere le parole “dei

richiedenti”. ” (111)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frau per illustrare gli emendamenti.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, noi avremmo preferito rinviare la discussione del disegno di legge per continuarla domani mattina, ma accettiamo la decisione della Presidenza, confortata naturalmente dall'opinione dei Presidenti di Gruppo. L'incarico di illustrare questi emendamenti, che esattamente sono 15, è stato affidato a me, e cercherò di essere il più possibile telegrafico, sintetico, tanto più che alcuni emendamenti sono soltanto formali, mentre altri effettivamente rivestono e contengono un'importanza a nostro giudizio rilevante.

L'articolo 35 introduce un argomento nuovo: la concessione dei terreni del monte dei pascoli. Già al primo comma, noi, alla quinta riga, abbiamo creduto opportuno aggiungere, dopo l'espressione “sono ceduti” le parole: “in affitto”. Lo stesso emendamento 97 viene perfezionato dal seguente numero 98, col quale proponiamo di cassare la stessa espressione: “in affitto”, perché la riteniamo più pertinente, più rispondente, anche secondo le esigenze del lessico, se collocata dopo il “sono ceduti” alla quinta riga di questo primo comma.

L'emendamento numero 99, domanda la soppressione di un avverbio: “Preferibilmente”. Questa è la legge degli aggettivi, è la legge degli avverbi! Quando una mia vecchia maestra, che ora non è più, ci parlava dell'avverbio, ci diceva che l'avverbio ... (*Interruzione*).

E' la legge, come dicevo, degli aggettivi e degli avverbi ... Lasciami parlare, per cortesia, perché sennò mi siedo ... Stringo, stringo finché è possibile, ma di più non posso! Perdo tempo perché il Questore mi sta provocando. Immaginate il Questore che provoca: dovrei essere io a provocare il Questore!

PRESIDENTE. Mi rendo conto che l'ora è tarda, ma vi prego! Onorevole Frau, continui.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Questo

concetto di preferenza non è neppure considerato nella legge 268, se male non ricordiamo, negli articoli 17, 22, 23 e 24. Negli articoli di cui ho precisato i numeri si pongono sullo stesso piano gli operatori singoli e gli operatori associati, per cui direi, per un rispetto e per una continuità di pensiero con la 268, con queste intenzioni noi abbiamo proposto questo emendamento.

L'emendamento numero 100 — come state osservando, mi sto avviando il più celermente possibile alla conclusione dell'illustrazione degli emendamenti — riguarda anch'esso un avverbio; come dicevo poco fa, questa legge è tappezzata o pavimentata di avverbi e di aggettivi! Ecco, noi domandiamo, nello stesso primo comma di cui ci stiamo occupando, la sostituzione dell'avverbio "insufficiente" — anzi, allora, aggettivo — con l'espressione "non adeguata", che ci sembra più rispondente, per le osservazioni che faremo nel corso dell'illustrazione degli emendamenti che seguono.

Emendamento 101. Nel secondo comma, terza e quarta riga, noi chiediamo la soppressione dell'espressione "in caso di comprovata necessità". Perché? E' una affermazione a nostro giudizio restrittiva, che non dovrebbe essere accolta con animo leggero, se è vero (come noi riteniamo opportuno) che è necessario riuscire a coinvolgere tutto l'apparato, e direi anche tutte le energie del settore agro-pastorale, nel processo di sviluppo di questo settore, nel processo anche di riassetto del settore agro-pastorale. Se noi abbiamo queste intenzioni, abbiamo questa volontà, non giustifichiamo il perché di questi diaframmi. Ecco, noi vorremmo ancora chiedere all'onorevole Carrus, o chi per lui, che cosa significhi "comprovata necessità", e chi potrà giudicare, quale sarà l'organismo che potrà giudicare, soppesare, comprovare la necessità. Chi sarà? Ecco, può darsi che quest'espressione così detta, così presentata, possa peccare di eccessiva demagogia.

Emendamento numero 102. Al quarto comma noi proponiamo di sostituire le parole "promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa", con l'espressione "ne promuoverà l'associazione". (*Interru-*

zione).

PRESIDENTE. Vi prego, l'onorevole Frau non ha bisogno di angeli custodi, per cortesia.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Noi dell'associazionismo abbiamo già parlato. Non ci deve essere soltanto la cooperativa dei cosiddetti addetti, chiamiamoli pure manuali nel settore agro-pastorale, ma l'associazionismo può anche favorire, può essere possibile (e dobbiamo favorirlo con l'introduzione di questo concetto) anche tra imprenditori; anche loro sono, a nostro giudizio, delle forze attive nel processo di riordino fondiario, eccetera.

Al quarto comma poi dello stesso articolo, alla decima riga, con l'emendamento 103 suggeriamo la soppressione dell'espressione "della più giovane età". Quando noi diciamo di sopprimere questa espressione, lo diciamo confortati da una realtà che vi è non soltanto nell'agricoltura sarda, ma nell'agricoltura nazionale e anche nell'agricoltura vorrei dire europea e mondiale. Non capisco come sia possibile usare un metro preferenziale soltanto perché fra i concorrenti vi è colui che, per sua fortuna anagrafica, ha meno anni di età degli altri concorrenti. A me pare che questo non sia un titolo di merito; dunque, non essendo titolo di merito, può, a nostro giudizio, non essere preferito. Io avrei capito e noi comprenderemmo, siamo anzi dell'avviso che la scelta debba esser fatta tenendo conto soprattutto dell'esperienza di colui che nel settore lavora. Se noi non teniamo conto di questo e teniamo conto soltanto della data anagrafica o del merito anagrafico, è evidente che non consideriamo quella famosa esigenza di potenziare, di migliorare la produttività delle aziende.

Coll'emendamento numero 104 al quarto comma, noi proponiamo di aggiungere, dopo la parola "utilizzata", ancora il concetto "dell'anzianità di presenza come affittuari di quei terreni". Per quest'emendamento sono da considerare valide le osservazioni che ho fatto poco fa per l'emendamento numero 103, aggiungendo anche che la permanenza dell'affittuario nel podere, in quei terreni, costituisce non soltanto un ti-

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

tolo di merito, ma anche un titolo direi giuridico di privilegio.

Segue l'emendamento numero 105, che a nostro giudizio dovrebbe essere accolto perché non ha la pretesa di trasformare in modo preoccupante il contenuto della legge. Al quarto comma ancora, dopo le parole "coltivatori diretti", aggiungere "singoli od associati", proprio rifacendoci anche alle leggi precedenti che governano, che disciplinano tutto il settore.

L'emendamento numero 106, sempre all'articolo 35, anche questo, se i colleghi avessero la bontà di ascoltarmi, è un suggerimento di modifica che io non ritengo di importanza sostanziale, di importanza direi quasi formale, ecco, e serve per completare, perfezionare il concetto della preferenza, collegato al numero 107. Noi vorremmo che la legge così si esprimesse, ove si tratti di aziende: aggiungere "si terrà conto a parità di esperienza" come titolo di preferenza, naturalmente, sempre nell'intento di apportare, di trattenere sui terreni le persone che vantano soprattutto capacità professionale.

Quanto poi all'emendamento numero 108, noi chiediamo la soppressione delle ultime due righe, ove si dice: "e, ove si tratti di terreni non sufficienti a costituire da soli aziende economicamente valide, delle necessità di riordino eccetera, eccetera". Ecco, tutto questo lo riteniamo inutile, insomma, non completa e non perfeziona il desiderio di volere formulare degli articoli che il massimo possibile corrispondano alle esigenze del legislatore.

Emendamento numero 109. Dopo la parola "valide", aggiungere le parole: "si terrà conto prioritariamente". E' sempre il concetto che noi ribadiamo, sottolineando l'importanza maggiore, come titolo di merito, della capacità professionale nell'attività svolta nell'impresa agro-pastorale, non tenendo conto esclusivamente o essenzialmente dell'età, quanto invece dell'abilità e della esperienza acquisita.

Gli altri emendamenti si rifanno al medesimo concetto di esperienza che io ho illustrato molto celermente. Ecco, credo che questo argomento, che a prima vista sembra anche di scarso rilievo, abbia moltissima importanza, perché

è probabile che, per esempio, dinanzi a un coltivatore che da anni lavora la terra e che da anni magari conduce il suo gregge, si presenti improvvisamente questo giovane, che di esperienza magari non è ricco, e possa essere preferito a colui che, invece, sul posto ha lavorato e ha acquistato esperienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica, esprimerà il parere della Giunta sui singoli emendamenti man mano che saranno votati.

Emendamento numero 98, soppressivo parziale.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 98. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 99, soppressivo parziale.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 99. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 101, soppressivo parziale.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 101. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 103, soppressivo parziale.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, artigianato e cooperazione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 103. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento numero 106, soppressivo parziale.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 106. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sugli emendamenti numero 100, 102, e 108, sostitutivi parziali.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 100. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 102. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 108. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Parere della Giunta sugli emendamenti aggiuntivi numero 97, 104, 105, 107, 109, 110, e 111.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 97. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 104. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 105. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 107. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 110. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 111. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 36

Concessione in affitto e sua durata.

La Sezione speciale concede i terreni in affitto per tutto il tempo in cui il concessionario gestisce ed utilizza personalmente, quale coltivatore diretto, l'azienda o comunque i terreni assegnatigli oppure ove la concessione sia stata fatta a favore di cooperative di pastori, allevatori, di braccianti ed altri operatori agricoli, per tutto il tempo in cui la cooperativa continuerà a sussistere.

Al momento della cessazione della attività da parte dell'assegnatario, su proposta di questi, la Sezione speciale dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario o in via subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.

Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di concessione dei terreni del monte dei pascoli ed in particolare per l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l'affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 36 — Al 1° comma - 3^a e 4^a riga, sostituire le parole "gestisce ed utilizza" con le parole "Sarà in grado di gestire ed utilizzare". " (112)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 36 — Al 1° comma - 8^a riga, dopo la parola "Cooperative" aggiungere le seguenti

parole "O di diverse associazioni". " (113)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Murru:

"Art. 36 — Al 2° comma, alla 9^a - 10^a - 11^a riga, sostituire le parole: "a colui che già lavori da almeno 3 anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa" con le seguenti: "Al primo dei salariati assunti da quella azienda sempre che dimostri una anzianità di lavoro alle dipendenze di quell'affittuario di almeno due anni". " (114)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevoli colleghi, mi sforzerò, con una sintesi esemplare, di cercare di comporre il clima che si sta creando, data l'ora tarda, per fare con il Consiglio regionale un ragionamento: la logica di questa legge è abolire la rendita che passa di mano in mano. Sin dall'inchiesta sulle zone interne il Consiglio regionale pose l'accento su questo: formatasi la proprietà di un allevatore, successivamente, con i passaggi successivi nelle generazioni, questa proprietà diventa non più proprietà produttiva, ma proprietà assenteista, perché i membri della famiglia perdono la loro caratteristica di legati alla terra dal lavoro. Si è data preferenza per questo, nella legge, alla cessione in uso, in gestione dei terreni che debbono rimanere patrimonio indisponibile (abbiamo adoperato questo termine) della Regione. Credo che con questo articolo si raggiunga l'effetto opposto. Tento di spiegarmi con un esempio. Credo che tutti quanti sappiamo che se c'è qualcosa di non commerciabile sono le licenze cosiddette pubbliche; credo che sappiamo tutti altrettanto bene che il divieto della legge viene violato ogni giorno o frodato ogni giorno. Ebbene, la legge dice che, allorché il concessionario dismette il rapporto materiale del suo lavoro con la terra, o nel caso che scompaia, sono preferiti nella concessione dell'azienda i suoi familiari; sin qui nessuna questione, perché si sottintende che i familiari abbiano gli

VII LEGISLATURA

CXLIH SEDUTA

15 LUGLIO 1976

stessi requisiti che aveva lui. Si sottintende, non lo si dice, questo è lo spirito della legge, non è neanche detto che lo richiedano ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Certo, è norma generale.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Non è neanche detto, e parrebbe che — quasi automaticamente — la Sezione dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda in favore di uno dei membri del nucleo familiare. Vi faccio grazia di queste cose, accetto lo spirito. Iddio provvederà su chi la interpreterà! Ormai siamo avviati nel metterci nelle braccia del Signore e dei magistrati.

Però, quando si prosegue avanti, le cose non sono più così, perché si dice che l'azienda in via subordinata, (e la via subordinata è anche la dichiarazione dei proprietari e dei familiari di non volerla gestire), viene assegnata a colui che già lavori da almeno tre anni in qualità di salariato nell'azienda stessa. Dobbiamo notare per chiarezza che si può essere anche in presenza di una dimissione volontaria della gestione dell'azienda. La frode è quindi nella legge. Io, assegnatario di un'azienda a condizioni indubbiamente vantaggiose, perché quelle abbiamo voluto, mi chiamo un tale e gli dico: "Ti interessa la mia azienda a condizioni di favore? Se ti interessa me la paghi "X" milioni, io ti assumo come salariato fisso e fra tre anni avrai diritto di averla, senza che nessuno possa contestarti questo diritto". Questo non mi pare un fatto moralmente apprezzabile, perché quello che abbiamo scacciato violentemente in tutti gli articoli rientra surrettiziamente. Qui diamo la possibilità di commercializzare e di speculare sulle aziende pubbliche perché è sufficiente, lo voglio ripetere per essere chiaro ed ho finito, è sufficiente che si faccia una promessa di cessione a termine, a distanza di tre anni, perché la legge sia frodata, con l'aggravante che nessuno può intervenire per dire, a colui che è stato assunto come salariato fisso, e che ha pagato per essere assunto e per avere questo diritto: tu non hai diritto di entrare senza nessun rischio!

Questo mi pare snaturi dalle fondamenta lo

spirito di tutta la riforma. Dobbiamo trovare un rimedio e noi lo abbiamo suggerito con l'emendamento che abbiamo presentato; può darsi che non vada bene, però un rimedio credo debba essere trovato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati illustrati ... Prego, onorevole Anedda, voleva aggiungere qualcosa?

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Riti-riamo l'emendamento numero 113.

PRESIDENTE. Rimangono quindi gli emendamenti 112 e 114, entrambi sostitutivi. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 112. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 114. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 37. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 37

Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento.

Gli ulteriori criteri e modalità per le concessioni in affitto, i cui canoni saranno deter-

minati con riferimento alle norme sull'affitto dei fondi rustici, saranno definiti con il regolamento di cui al successivo articolo 42 della presente legge.

Lo stesso regolamento definirà, altresì, le modalità per l'attribuzione delle aziende foraggere di cui all'articolo 3, lettera b) della presente legge, alle cooperative di coltivatori diretti.

Le somme derivanti dall'affitto dei terreni del monte dei pascoli potranno essere utilizzate prioritariamente per l'acquisto o l'esproprio di terreni destinati al monte dei pascoli oppure per gli indennizzi di cui al precedente articolo 36.

PRESIDENTE. All'articolo 37 sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 37 - Al 2° comma - 3° riga, dopo la parola "Attribuzione" sostituire la parola "delle" con la parola "di". " (115)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 37 - Al 2° comma - 6° riga, dopo la parola "Cooperative" aggiungere le parole "Od altre forme associative". " (116)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 37 - Al 2° comma - Ultima riga, dopo le parole "Coltivatori diretti" aggiungere le seguenti: "E di braccianti agricoli". " (117)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 37 - Al 3° comma - 3° riga, sostituire le parole "Potranno essere" con la parola

"Saranno". " (118)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Intanto per dichiarare che ritiriamo, perché li riteniamo superati, gli emendamenti 115 e 116.

Emendamento numero 117. Noi riteniamo che sia opportuno, anche per rientrare nello spirito originario della legge, aggiungere, dopo le parole "coltivatori diretti", "e di braccianti agricoli". Rileggo il comma perché sia più comprensibile l'emendamento: "Lo stesso regolamento definirà altresì le modalità per l'attribuzione delle aziende foraggere di cui all'articolo 3 della lettera b) della presente legge, alle cooperative di coltivatori diretti e di braccianti agricoli". Questo è l'articolo col nostro emendamento.

Emendamento 118. Noi chiediamo, onorevole Carrus, che vengano sostituite le parole "potranno essere", con la parola "saranno". Il comma ultimo di questo articolo 37 recita così: "Le somme derivanti dall'affitto dei terreni del monte pascoli potranno essere utilizzate prioritariamente per l'acquisto, eccetera"; ora, noi ci chiediamo: cosa significa "potranno essere utilizzate per l'acquisto"? Che potranno essere utilizzate anche per altre cose? Credo che sia più chiaro, dia maggiore certezza di quello che è il fine che si vuole realizzare, si vuole raggiungere con questa legge, dire, invece che "potranno essere utilizzate prioritariamente per l'acquisto", "saranno utilizzate prioritariamente per l'acquisto o l'esproprio dei terreni destinati, eccetera, eccetera".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 118, sostitutivo parziale. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 117, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

BORIO, *Segretario*:

Art. 38

Fondo speciale per i vitalizi

Per il pagamento delle rendite vitalizie di cui al precedente articolo 33, la Sezione speciale dell'ETFAS verserà al fondo di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, e successive modificazioni, gli stanziamenti in misura sufficiente ad assicurare il pagamento di tutti i ratei dei vitalizi, ad esso destinati dal bilancio della Sezione nonché altri che potranno essergli direttamente devoluti dall'Amministrazione regionale.

Le ulteriori norme necessarie per la regolamentazione ed il funzionamento del "Fondo speciale" saranno previste dal regolamento di cui all'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Articolo 39. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Art. 39

Decadenza dalla concessione dei terreni.

In tutte le ipotesi in cui i concessionari siano inadempienti agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge, decorso inutilmente il termine loro assegnato dalla Sezione speciale per gli adempimenti, la stessa Sezione proporrà alla Giunta regionale, sentito il parere dell'Organismo comprensoriale, la decadenza dall'assegnazione.

Con il regolamento di cui all'articolo 42 saranno determinati anche gli ulteriori effetti e modalità della pronuncia di decadenza.

PRESIDENTE. All'articolo 39 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 - Al 1° comma - 8° riga, sostituire le parole "Per gli adempimenti" con le seguenti: "Per assolvere adeguatamente e nei tempi tecnici ritenuti necessari a tutti gli adempimenti".

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 - Alla fine del 2° comma, aggiungere le seguenti parole: "Contro il provvedimento di decadenza, il concessionario potrà opporre entro 60 giorni ricorso motivato al Presidente della Giunta regionale che è tenuto ad esaminarlo entro sessanta giorni dalla data di arrivo agli uffici regionali". "I decreti definitivi di decadenza delle concessioni d'affitto del monte pascoli saranno preventivamente esaminati dalla Commissione agricoltura del Consiglio regionale". " (120)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Il primo emendamento, il 119, è sostitutivo parziale, cioè chiede di sostituire le parole "per gli emendamenti", che non ci sembrano molto chiare, con la seguente espressione: "per assolvere adeguatamente e nei tempi tecnici ritenuti necessari tutti gli adempimenti". Questo mi pare molto importante, onorevoli colleghi, perché tratta un problema che è delicatissimo, quello cioè della decadenza della concessione dei terreni. A noi sembra che non basti dire: decorso inutilmente il termine loro assegnato dalla Sezione speciale per gli adempimenti; ma sia meglio precisare, anche per chiarire che la Sezione speciale — prima di proporre la decadenza di una concessione — deve dare al concessionario medesimo tutto il tempo necessario per allinearsi, se non lo avesse fatto, a quelle che sono, che saranno o che potrebbero essere, le direttive del piano. Allora crediamo che, se questo è lo spirito, come son certo che questo è stato lo spirito sia della Giunta proponente sia della Commissione, crediamo sia preferibile adottare una formulazione che sia più elastica, meno rigida, e che offra maggiori garanzie, maggiori garanzie al concessionario medesimo. Quindi, ripeto, sostituire le parole "per gli adempimenti" con le parole "per assolvere adeguatamente e nei tempi tecnici ritenuti necessari a tutti gli adempimenti".

L'emendamento 120, invece, è aggiuntivo parziale. A noi sembra strano che questa legge fissi norme di decadenza, cioè stabilisca quando, perché e come un affittuario concessionario possa essere dichiarato decaduto dalla concessione, e non offra al concessionario medesimo gli strumenti di tutela dei suoi diritti o delle sue ragioni. Allora noi chiediamo con questo emendamento di introdurre questo concetto: "Contro il provvedimento di decadenza — la legge non ne parla, non mi pare che mi sia sfuggito —, il concessionario potrà opporre, entro sessanta giorni, ricorso motivato al Presidente della Giunta regionale che è tenuto ad esaminarlo entro sessanta giorni dalla data di arrivo agli uffici regionali. I decreti definitivi di decadenza delle concessioni di affitto del monte pascoli saranno preventivamente esaminati (e io reintro-

duco il concetto della corresponsabilizzazione del Consiglio dicendo "esaminati") dalla Commissione agricoltura del Consiglio regionale della Sardegna". Questi sono i nostri emendamenti che sottoponiamo alla cortese attenzione e alla considerazione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Siamo contrari, onorevole Presidente, a questi emendamenti.

In merito al primo, perché riteniamo che quando si dice decorso inutilmente il loro termine, c'è anche la possibilità di far osservare i tempi tecnici.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 120, siamo contrari perché contro i provvedimenti della Giunta è sempre ammesso il ricorso, quindi riteniamo che il concessionario disdetto abbia sufficienti mezzi per poter impugnare il provvedimento di disdetta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 119, sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 120, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Articolo 39 bis. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

SEZIONE IV AZIENDE SPECIALI

Art. 39 bis.

Costituzione delle Aziende speciali

I Comuni che intendono utilizzare e trasformare i terreni di loro proprietà non concessi direttamente a cooperative di lavoratori agricoli, al fine dell'aumento della produzione e del rimboschimento per le parti non trasformabili, possono costituire le Aziende speciali di cui all'articolo 21 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Le modalità per l'utilizzazione degli stanziamenti destinati alle Aziende speciali per la trasformazione e il rimboschimento dei terreni comunali saranno stabilite dal programma straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge.

Quando i terreni di proprietà di un singolo Comune non siano sufficienti per conseguire le finalità previste dalla presente legge o quando se ne ravvisi la convenienza sul piano tecnico ed economico, due o più Comuni possono conferire i terreni di loro proprietà per la costituzione di un'unica Azienda speciale.

PRESIDENTE All'articolo 39 bis sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 bis: Al 1° comma - 4° riga, dopo la parola "Cooperative" aggiungere le seguenti "Od altre associazioni". " (121)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 bis: Alla fine del 1° comma aggiungere i seguenti due commi: "I terreni acquisiti al monte pascoli diversamente non utilizzabili che a forestazione verranno trasferiti alle aziende di rimboschimento dei comuni singoli o consorziati entro i cui confini ricadano".

"Il trasferimento avverrà su richiesta dei comuni interessati e con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima". " (122)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 bis: Al 3° comma - 7° riga, dopo la parola "Economico" aggiungere le seguenti: "Nonché su quello produttivo ed occupazionale". " (123)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. L'emendamento 121 è aggiuntivo parziale. Noi fino a questo momento, analoghi emendamenti, dopo l'approvazione dei primi articoli di questa legge che avevano praticamente fissato il concetto della privilegiata delle cooperative escludendo la possibilità di altre forme associative, li abbiamo ritirati. Questo invece riteniamo di non doverlo ritirare, anche se sul piano puramente formale è pressapoco uguale agli altri. Non lo ritiriamo perché qui ci troviamo dinanzi alla costituzione delle aziende speciali dei comuni. Riteniamo che in questa fase, in questo momento dell'applicazione dell'attuazione del piano, nella parte cioè che attiene all'utilizzo, all'impiego dei terreni comunali, male non faremmo se inserissimo il concetto, oltre alla concessione diretta alle cooperative di lavoratori agricoli, della concessione - sempre diretta - ad altre forme associative. D'altra parte, in Sardegna abbiamo esempi di gestione di forme diverse associative (come

per esempio l'associazione combattenti), che hanno nel campo agricolo, soprattutto sui fondi demaniali e comunali, abbastanza bene operato (almeno per quanto ne so io).

L'emendamento 122 invece è un emendamento aggiuntivo parziale. Noi chiediamo che, al termine del primo comma, vengano aggiunti questi due commi che leggerò: "I terreni acquisiti al monte pascoli diversamente non utilizzabili (e di questi terreni, nelle proprietà comunali ce ne sono tanti) diversamente non utilizzabili a forestazione, verranno trasferiti alle aziende di rimboschimento dei comuni singoli o consorziati entro i cui confini ricadono. Il trasferimento avverrà su richiesta dei comuni interessati e con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima". Presentando questo emendamento noi siamo stati presi dalla preoccupazione che possano essere adeguatamente e utilmente utilizzati tutti i terreni, ma soprattutto quei terreni che non possono avere impiego diverso da quello della forestazione. Pensiamo che un richiamo di questo genere, inserito nel testo di questo articolo 39 *bis*, darebbe alle amministrazioni comunali la possibilità di un migliore impiego dei loro terreni e al Consiglio regionale una maggiore certezza del buon utilizzo dei mezzi che la Regione medesima metterà in moto per la realizzazione delle aziende speciali comunali.

L'emendamento 123, che è aggiuntivo parziale, chiede di unire al concetto tecnico ed economico del piano, quindi all'esigenza che il piano sia il più perfetto possibile sul piano tecnico ed economico, il concetto produttivistico ed occupazionale. Noi ci siamo dimenticati molto spesso, in questa legge, di questi concetti che, a mio giudizio, in una legge di riforma come questa, in una legge di piano e di programmazione come questa pretende di essere, non possono essere né sottintesi e men che meno possono essere taciuti. Per cui, se venisse accolto questo emendamento, il terzo comma di questa legge testualmente detterebbe: "Quando i terreni di proprietà di un singolo comune non siano sufficienti per conseguire le finalità previste dalla presente legge, o quando se ne ravvisi la convenien-

za sul piano tecnico ed economico, nonché su quello produttivo ed occupazionale, due o più comuni possono conferire i terreni di loro proprietà per la costituzione di un'unica azienda speciale". Credo che il concetto sia più chiaro, più ampio, ma soprattutto più coerente a quello che è lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, sarebbe stato certamente fatto dai funzionari in sede di coordinamento, ma lo voglio richiamare lo stesso perché sia più chiaro. All'articolo 39 *bis*, a rigore, in conseguenza dell'emendamento presentato stamane, laddove si parlava dei piani comprensoriali promossi dalle cooperative di cui al paragrafo 1.9 della legge 39, si sarebbe dovuto presentare anche un emendamento per cambiare questo "lavoratori agricoli" soltanto in "operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 della legge 39".

Quindi vorrei richiamare l'attenzione dei funzionari perché in sede di coordinamento sia riportata la dizione analoga a quella dell'emendamento presentato stamattina. Se il Presidente non ritiene che questo chiarimento sia sufficiente, possiamo formalizzarlo, ma ritengo che, avendolo detto in questa sede, possa ...

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, trattasi indubbiamente di una differenza sostanziale, ella se ne accorge, non vi è dubbio. Tuttavia, se le parti politiche esistenti in Aula sono d'accordo che l'interpretazione da dare alla parola lavoratori sia quella di operatori agricoli, così come è detto ... (*Interruzioni*).

Forse è meglio chiarirlo. Arrivati a questo punto, onorevole Carrus, se c'è incertezza, preferisco che l'osservazione sia formalizzata in emendamento. Se invece non c'è incertezza sull'interpretazione, se cioè è chiaro che l'interpretazione data è quella che attiene all'articolo che abbiamo già approvato precedentemente, siamo d'accordo che la modifica che verrà fatta in sede di coordinamento sarà quella illustrata

dall'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Sono cose diverse, però è opportuno, anche se ...

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, mi dispiace, me lo formalizzi, perché vedo che non tutte le parti politiche sono d'accordo. Non essendoci unanimità, diventa difficile per la presidenza accogliere un invito di questo genere. Si dia lettura dell'emendamento.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Saba - Baghino - Isoni:

“Art. 39 *bis* — Sostituire le parole “cooperative di lavoratori” con la frase “cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 della legge regionale 10 dicembre 1973, numero 39” (161).

PRESIDENTE. Credo che l'emendamento sia stato già illustrato. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). L'emendamento presentato contrasta con lo spirito dell'emendamento che è stato approvato precedentemente, perché riguarda interventi in comprensori che non riguardano terreni comunali. Noi vogliamo consentire questo tipo di intervento all'interno delle aziende speciali e, pertanto, il nostro voto non può essere che contrario, perché se accettassimo questo criterio vorrebbe dire che i terreni comunali saranno concessi a chiunque, a qualsiasi avventuriero e non ai coltivatori diretti, ai contadini, ai braccianti, associati in coo-

perative.

Per questa ragione noi votiamo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Raggio. Ne ha facoltà.

RAGGIO (P.C.I.). Probabilmente i colleghi non hanno riflettuto al rilievo che può avere quest'emendamento. Ora, per quanto io sappia, non si dà un caso solo di terreni comunali che attualmente siano stati concessi a cooperative, a quelle cooperative deliberate per la prima volta, devo dire, nel piano della pastorizia, cioè a cooperative di cui facciano parte coltivatori diretti, allevatori diretti, braccianti e conduttori a titolo principale. Non c'è un caso, non esiste un caso di questo genere. Allora, se non c'è un caso di questo tipo, a che cosa serve quest'emendamento? Può solo servire a consentire che, d'ora innanzi, i terreni comunali — che sono stati sempre concessi a braccianti e a coltivatori diretti — siano concessi anche a conduttori a titolo principale. Solo questo è lo scopo dell'emendamento. Io pregherei i colleghi di riflettere su questo fatto; francamente, quest'emendamento, per i pericoli che comporta, è contrario, contrasta con tutta la linea e lo spirito del provvedimento che stiamo discutendo.

Non ha niente a che vedere questa norma, l'articolo che stiamo discutendo, con l'articolo che riguarda la delimitazione dei comprensori. Il riferimento al piano della pastorizia può farsi solo per quanto riguarda i comprensori, e non per i terreni comunali. Non capisco perché si voglia fare questo riferimento se non per aprire la strada alla possibilità di concedere i terreni comunali agli imprenditori a titolo principale. E questa è una cosa assurda, questo è contro la linea e lo spirito della 268. E allora i colleghi chiariscano il senso di quest'emendamento!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Noi vogliamo far presente

che si tratta sempre di cooperative, quindi formate prevalentemente da coltivatori diretti, da braccianti, da salariati, che potrebbero avere interesse a coinvolgere nella cooperativa (come del resto in tutto il contesto della legge per i piani di valorizzazione e per la loro attuazione) qualche conduttore a titolo principale. Nel loro interesse, perché le cooperative possono avere esigenze di conferimenti di mezzi tecnici, conferimenti di prodotti, di lavoro, di sementi che possono ... *(Interruzione)*.

Noi facciamo presente che non si capisce come in tutto il piano della pastorizia e in questa legge le cooperative vengono ipotizzate anche unitariamente di tutti gli operatori del settore; non vediamo perché in questo caso, ad interesse degli stessi lavoratori, non si possa trovare il caso in cui i lavoratori stessi ... *(Interruzione)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia! Onorevole Raggio, lasciamo continuare.

SABA (D.C.). Per precisare meglio il nostro pensiero non saremmo alieni che si mettesse: "a cooperative di operatori agricoli di cui, eccetera". ... *(Interruzione)*.

E' inutile che dica no, consigliere Maddalon, se non ho terminato manco la frase, almeno per rispetto, lei non sa dove io devo andare a parare; come fa a dire "no" quando sto appena iniziando una frase?

Dicevo che non saremmo alieni a precisare ulteriormente che si tratta di cooperative, che si potrebbe trattare di cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 della legge 39, purché costituita con maggioranza di lavoratori agricoli, con maggioranza (per esempio, con i 2/3). Non abbiamo interesse a ipotizzare cooperative di operatori a titolo principale esclusivamente, di non coltivatori diretti, di non allevatori diretti, di non lavoratori, in una parola; piuttosto, non vediamo perché possa e debba essere preclusa la possibilità di cooperative che coinvolgono tutte le categorie e che potrebbero interessare gli stessi lavoratori agricoli, perché in un determinato contesto di iniziativa economica anche gli operatori agricoli a titolo princi-

pale potrebbero conferire alla cooperativa mezzi e possibilità proprio per rendere la cooperativa migliore.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, mi pare allora che l'emendamento ... *(Interruzione)*.

Onorevole Raggio, la prego.

Forse allora l'emendamento va formulato meglio. Mi è sembrato di capire che la formulazione non sia del tutto esatta; la formulazione che io ho di fronte è la seguente: "cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 della legge 39". Onorevole Saba, la preghe- rei di formalizzare un emendamento aggiuntivo a questo emendamento, oppure un ulteriore emendamento dopo che sarà approvato quest'emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. La nostra intenzione, signor Presidente, nel presentare questo emendamento, era molta precisa. Non era assolutamente quella di dare i terreni comunali agli imprenditori a titolo principale, ma era soltanto .. *(Interruzione)*.

PRESIDENTE. Ma lasciate parlare! Onorevole Maddalon, la prego!

Per cortesia, lascino che il collega Carrus possa esprimere compiutamente il suo pensiero.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Vi dimostrerò che la nostra intenzione e la nostra volontà non è quella di dare i terreni comunali agli imprenditori a titolo principale, tutt'altro! L'emendamento vuole dare la possibilità che, quando sia costituita una cooperativa per la costituzione di un comprensorio, a questa cooperativa il Comune possa dare anche terreni comunali. Non è esatto quello che ha affermato il collega Raggio, che non esistono casi di cooperative di imprenditori o coltivatori diretti che non abbiano concessioni di terreni comunali. Può esistere infatti il caso di una cooperativa che nasce per la costituzione di un comprensorio, che è costituita quindi da im-

prenditori a titolo principale, da coltivatori diretti e da braccianti, e che ha bisogno, per esempio, per l'integrazione delle superfici aziendali, anche di mille, duemila ettari del terreno comunale che è contiguo, per esempio, a quel comprensorio. In questo caso il Comune ...

RAGGIO (P.C.I.). Quale è il caso che esiste!

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Può esistere un caso concreto. Infatti noi stiamo prevedendo che i Comuni, nel caso in cui esista una cooperativa, per la costituzione di un comprensorio (e non per nulla abbiamo richiamato il paragrafo numero 1.9), i Comuni, dicevo, non siano impediti di concedere, se questo terreno comunale è necessario per la completezza del comprensorio, terreni comunali anche a questa cooperativa. Questo è il problema! L'obiettivo non è quindi di dare i terreni comunali agli imprenditori a titolo principale, ma è quello di dare terreni comunali a cooperative nelle quali possono esservi anche imprenditori a titolo principale, ma sempre che siano costituite ai fini di realizzare un comprensorio.

RAGGIO (P.C.I.). Ma questo non è detto, qui.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Onorevole Raggio, se questo non è detto, vuol dire che lei sta interpretando l'emendamento che noi abbiamo presentato al di là delle nostre intenzioni. Noi abbiamo citato, siamo partiti dalle cooperative del paragrafo 1.9 proprio perché queste fossero non cooperative singole di imprenditori a titolo principale che si vogliono appropriare di terreni comunali, ma perché fossero cooperative per i comprensori, per le quali sia necessaria la concessione di terreni comunali.

Se questo non è nel nostro emendamento, noi siamo disposti a correggerlo, ma non potete interpretare la nostra intenzione al di là di quello che noi volevamo fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.S.I.). Vorrei rivolgere al Presidente la preghiera di sospendere la discussione su questo articolo, perché si possa eventualmente ricondurre l'emendamento a quelle che l'onorevole Carrus ha chiamato le intenzioni della sua parte politica.

Se il testo dell'emendamento si presta ad uno o due significati diversi, beh, io mi rendo conto anche delle ragioni portate dal Gruppo comunista. Dico la verità: se l'emendamento si presta a equivoci, allora questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sulla proposta del collega Dessanay, che mi sembra anche una proposta saggia, vorrei sentire il parere del presentatore dell'emendamento.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Le cooperative di cui al paragrafo 1.9 sorgono soltanto ed esclusivamente per ottenere il riconoscimento del comprensorio. Non ci possono essere equivoci!

Allora, quando noi diciamo: "a cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9", stiamo dicendo che si tratta di cooperative nate per fare un comprensorio pastorale. Non ci possono essere equivoci, ripeto.

PRESIDENTE. Vogliamo dare lettura del paragrafo 1.9, per maggior chiarimento di tutti i colleghi i quali, forse, non hanno presente il paragrafo stesso? (*Interruzioni*).

Mi pare di aver capito che non c'è accordo.

Onorevole Carrus, lei non ha ancora espresso la sua opinione sulla proposta Dessanay, cioè di sospendere brevemente onde chiarire meglio l'emendamento, dato che lo stesso sta facendo sorgere dei dubbi sulla sua interpretazione. E' favorevole? Va bene. Sospendiamo allora la discussione su questo articolo ed andiamo avanti, anche perché ai successivi non sono stati presentati emendamenti, quindi possiamo procedere abbastanza celermente.

Passiamo all'articolo 39 *ter*. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 39 *ter*

Piano di trasformazione e di utilizzazione

La Sezione speciale dell'ETFAS Ente di Sviluppo in Sardegna su richiesta dei Comuni interessati alla costituzione delle Aziende speciali già costituite, è tenuta a redigere il piano tecnico-economico di trasformazione e di utilizzazione dei terreni ed a predisporre il regolamento per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico delle Aziende speciali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39 *quater*.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 39 *quater*

Finalità e compiti

Sui terreni attribuiti alle Aziende speciali, con esclusione di quelli non trasformabili da destinare al rimboschimento, dovranno essere costituite aziende agro-pastorali, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, da assegnare nelle forme ed ai soggetti previsti dalla presente legge.

Le Aziende speciali, con la assistenza dell'ETFAS, promuoveranno la costituzione delle cooperative di lavoratori agricoli alle quali assegnare i terreni trasformati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 *quater* — Al 2° comma — 4° riga, sostituire la parola "Delle" con la parola "Di". " (124)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 39 *quater* — 4° riga, dopo la parola "Cooperative" aggiungere le parole "O di altre forme associative". " (125)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 39 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Passiamo alle norme transitorie. Si dia lettura dell'articolo 40.

MADDALON, *Segretario*:

CAPO IV
NORME TRANSITORIE, FINALI E
FINANZIARIE

Art. 40

Coordinamento con gli interventi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39

Le norme relative ai comprensori agro-pastorali, contenute nel paragrafo 1 del "Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale", in contrasto con la presente legge, sono abrogate. Fino alla data di costituzione degli organi, degli Organismi compren-

soriali interessati, è tuttavia autorizzata, con le procedure del Piano di cui sopra, la delimitazione dei comprensori agro-pastorali già individuati, per i quali siano stati espressi i pareri delle Amministrazioni comunali.

Fino alla medesima data di costituzione degli organi degli Organismi comprensoriali interessati, continueranno ad applicarsi, alle richieste di delimitazione di comprensori agro-pastorali avanzate da organismi cooperativi, le norme contenute nel paragrafo 1.9 del citato Piano di intervento nelle zone interne.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 40 — Al 1° comma — 7ª riga, dopo il punto sopprimere tutto il periodo successivo fino alla 15ª riga”. (126)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 40 — Sopprimere tutto il 3° comma dalla parola “Fino” alla parola “Interne”. ” (127)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), relatore di minoranza. L'emendamento 126 è soppressivo parziale. Chiediamo di sopprimere il primo comma, settima riga, dalle parole: “fino alla data di costituzione”, fino alla fine (cioè: “Amministrazioni Comunali”). Quello che noi chiediamo venga soppresso è questo: “Fino alla data di costituzione degli organismi comprensoriali interessati, è tuttavia autorizzata, con le procedure del piano di cui sopra, la delimitazione dei comprensori agro-pastorali già individuati,

per i quali siano stati espressi i pareri delle Amministrazioni comunali”. Noi abbiamo presentato quest'emendamento soppressivo parziale perché non riteniamo legittimo autorizzare la delimitazione dei comprensori agro-pastorali, nonostante siano stati già individuati e nonostante dispongano dei previsti pareri delle Amministrazioni comunali, in quanto la legge regionale numero 39 prevede, in questo caso, il parere dei Comitati zonali. E sosteniamo che, al limite potrebbero essere approvate le delimitazioni che dispongono già del parere dei Comitati zonali. Non riteniamo opportuno utilizzare le norme di una legge, la 39, che non mi risulta sia stata mai applicata, almeno per questa parte, e proprio nel momento in cui di questa legge medesima se ne annuncia l'abrogazione.

Inoltre, noi riteniamo assai pericoloso introdurre una norma transitoria di questo genere perché, a nostro giudizio, si presta o potrebbe prestarsi a speculazioni e ad abusi e comunque ad iniziative palesemente in contrasto con le norme della 208, ed anche perché, nell'applicazione di questa legge, potrebbero rivelarsi turbative nei confronti del futuro assetto e sviluppo della riforma agro-pastorale. Siamo certi che, se accettassimo le norme contenute nei commi secondo e terzo di questo articolo 40, rischieremmo di ritardare (in questo caso ad arte) la costituzione dei comprensori e la messa in moto dei suoi organi o dei suoi organismi. Credo con questo di avere illustrato anche l'emendamento 127, anch'esso sostitutivo parziale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 126, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 127, ugualmente soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto infine in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo numero 41. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 41

Terreni di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 e successive modificazioni

I terreni acquistati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 e successive modificazioni, verranno attribuiti al monte dei pascoli.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 41 - Sostituire il titolo del presente articolo col seguente: "Abrogazione della L.R. 2 maggio 1972, n. 6, ed attribuzione dei terreni di cui alla medesima legge e sue successive modificazioni". " (128)

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento hanno facoltà di illustrarlo.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, c'è un errore, evidentemente. Anche l'emendamento numero 129 è relativo all'articolo 41. Un errore nostro ...

PRESIDENTE. Va bene. Si dia lettura dell'emendamento 129.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 42 - Prima del comma unico dell'articolo aggiungere i seguenti: "La legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, cesserà di avere vigore alla data di approvazione del 1° programma annuale di acquisizione dei terreni di cui al precedente art. 26".

"L'istituto gestore del fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, definirà entro sei mesi dalla approvazione della presente legge tutte le pratiche la cui istruttoria fosse già iniziata alla data del 20 ottobre 1975".

"Le disponibilità del fondo, che residueranno dopo la definizione degli interventi, saranno versate alla sezione speciale per essere destinate alla formazione del monte pascoli ed alla costituzione del fondo speciale per i vitalizi". " (129)

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Il 128 è sostitutivo del titolo. Il titolo dell'articolo 41 recita: "Terreni di cui alla legge regionale 2 maggio 1972 numero 6 e successive modificazioni". Noi suggeriamo una formulazione del titolo che riprende in parte quello suggerito dalla Commissione e quello suggerito dalla Giunta. Lo riteniamo più appropriato. Il titolo che noi suggeriamo è il seguente: "Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1972 numero 6 ed attribuzione dei terreni di cui alla medesima legge e sue successive modificazioni". In effetti, onorevole Presidente, non riusciamo a comprendere cosa ce ne facciamo di questa mummia imbalsamata che è la legge numero 6 che è nata nel 1972 - nata male evidentemente - e rimasta in incubatrice fino a questo momento, perché non ci risulta che abbia mai operato. Tanto vero è questo che l'articolo 41 proposto dalla Giunta chiedeva appunto l'abro-

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

gazione della legge regionale 2 maggio 1972, ed era logica quest'impostazione. Nel momento in cui noi costituiamo, attraverso questa legge, un fondo al quale poi dovranno confluire tutte le risorse da impiegare per la realizzazione della riforma agropastorale, dalle risorse della 25, a quelle della 268, ai residui della 588 e a tutte quelle altre provvidenze ordinarie e straordinarie per oggi e per il futuro che dovessero riferirsi a questa legge, sinceramente non riusciamo a comprendere la sopravvivenza, magari in incubatrice, di una legge che è nata asfittica e ha vissuto certamente non bene in tutti questi anni. Questo è la ragione per la quale noi abbiamo suggerito la sostituzione del titolo.

L'emendamento 129 chiede che, prima del comma unico di questo articolo 41 (che è veramente telegrafico e che testualmente detta: "I terreni acquistati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1972, numero 6, e successive modificazioni, verranno attribuiti al monte dei pascoli") si aggiungano i seguenti tre commi che leggo: "La legge regionale 2 maggio 1972, numero 6, cesserà di avere vigore alla data di approvazione del primo programma annuale di acquisizione dei terreni di cui al precedente articolo 26. L'Istituto gestore del fondo regionale per la riforma delle strutture fondiari definirà entro 6 mesi (questo riproduce, come avete capito, gran parte dell'articolo 41 proposto dalla Giunta) dall'approvazione della presente legge tutte le pratiche la cui istruttoria fosse già iniziata alla data del 20 ottobre 1975". Abbiamo ritenuto giusto che questa legge non avesse implicazioni retroattive nell'ipotesi che, in data precedente alla prima presentazione della bozza di legge che è proprio il 20 ottobre 1975, fossero state iniziate o istruite delle pratiche previste dalla legge numero 6.

Ed infine quest'ultimo comma: "Le disponibilità del fondo che residueranno dopo la definizione degli interventi, saranno versate alla Sezione speciale per essere destinate alla formazione del monte pascoli ed alla costituzione del fondo speciale per i vitalizi".

Perché noi abbiamo presentato, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento? Lo abbiamo presentato per un'infinità

di ragioni, ma le fondamentali sono queste: la legge numero 6, meglio nota come legge Carrus, non ha mai operato, per quel che io ne so, nonostante sia vecchia di 4 anni (è infatti del maggio del 1972). E' quindi una legge che, come tante altre, evidentemente non è riuscita a penetrare nella realtà sociale della nostra Regione, è una legge che ha subito la sorte che noi pensiamo subirà questa legge; una legge che era evidentemente scollata dalla realtà regionale; una legge che non aveva trovato credibilità nelle categorie interessate; una legge che è rimasta con i suoi 800 milioni (se non mi sbaglio, tanto era il fondo di questa legge) a lievitare interessi senza però realizzare nessuno degli obbiettivi che la legge medesima si era prefissa.

E allora noi ci domandiamo: che ragione c'è che questa legge sopravviva? Ripeto, questo interrogativo evidentemente non è stato solo nostro, se è vero che la Giunta che, più di noi, conosce queste cose, quando propose il testo della presente proposta di legge si preoccupò di intitolare un capitolo all'abrogazione della legge numero 6. Noi diciamo che la legge numero 6 deve essere abrogata! Non solo, ma diciamo anche che l'Istituto gestore del Fondo per la riforma delle strutture fondiari deve chiudere l'istruttoria delle pratiche precedenti la presentazione della prima bozza di questo disegno di legge 20 ottobre 1975, e ciò per impedire, onorevoli colleghi, che qualche furbo abbia pensato o pensi di utilizzare una legge regionale, che evidentemente era destinata a morire a seguito dell'approvazione della legge nazionale 268. Come dicevo prima, sembrerebbe da notizie che abbiamo assunto (e che, del resto, sono anche rimbalzate in Commissione programmazione), che gli 800 milioni della legge regionale numero 6 siano ancora accantonati, quasi tutti, e non ancora spesi.

E allora, quali sono le ragioni che suggeriscono di differire l'abrogazione di questa legge? Noi non lo sappiamo, ma vorremmo saperlo! Io ricordo che in Commissione, quando si parlò di quest'argomento, l'onorevole Carrus ebbe ad informarci che non era vero che la legge numero 6 fosse scollata dalla realtà regionale, che non era vero che la legge numero 6 non aveva

trovato il consenso, la benevolenza degli operatori agricoli ai quali era destinata. L'onorevole Carrus sostenne che furono le interferenze di un certo mondo agrario e il riferimento fu, se non ricordo male, quello degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; fu l'interferenza di questi burocrati dell'agricoltura, secondo l'onorevole Carrus, a scoraggiare gli agricoltori e i proprietari terrieri i quali, evidentemente, scoraggiati in questo modo, non ritennero di doversi rivolgere alla legge numero 6.

Noi non entriamo nel merito di questo giudizio, che è dell'onorevole Carrus, il quale credo che abbia dato questo giudizio non perché innamorato di una legge che porta il suo nome, ma perché, evidentemente, avrà le sue buone ragioni.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Non porta affatto il mio nome! Era una legge della Giunta nella quale era confluito casualmente un mio disegno di legge. Non sono innamorato.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Benissimo! Non è innamorato. Allora, una ragione in più per chiedere, non solo a lei, ma ai colleghi, di dichiarare, attraverso questa legge, l'abrogazione di una legge che non ha mai funzionato, che non è servita a niente e che, nonostante non abbia mai funzionato e non sia mai servita a niente, può essere o potrebbe diventare un espediente per qualche furbastro che volesse utilizzarle prima che entri in vigore la legge di cui stiamo parlando e che, in ogni caso, si rivela, fin d'ora, e soprattutto si rivela per l'esperienza di questi quattro anni di totale inattività, assolutamente incoerente con questo disegno di legge e certamente non utile alla buona applicazione della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e*

foreste. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 128, sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 129, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 42

Regolamento

Le norme di attuazione degli articoli 24, 37 e 39 della presente legge saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato, su proposta dell'Assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 42 — Al comma unico - 12° e 13° riga, sostituire le seguenti parole "Sentita la

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

Commissione competente" con le seguenti: "E previo parere favorevole delle Commissioni agricoltura e programmazione in seduta congiunta". (130)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare l'emendamento.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Prima di illustrare brevissimamente quest'emendamento, vorrei chiedere alla sua cortesia, signor Presidente, poiché siamo alla fine (ci sono altri due articoli, fra l'altro senza emendamenti), se non sia il caso, prima di arrivare all'ultimo articolo, di rivedere quelli che abbiamo lasciato in sospeso.

PRESIDENTE. La Presidenza pensava di definire l'esame della legge e poi di prendere in esame i tre articoli che sono rimasti sospesi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Potrebbe esserci qualcuno, in quest'Assemblea, che debba fare delle dichiarazioni di voto, e le dichiarazioni di voto si fanno con l'ultimo articolo. Non credo si possano fare col l'articolo 10, penso io ...

La nostra richiesta mirava ad accertare questo.

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, la dichiarazione di voto sulla legge non si può fare se non in caso di astensione o per dare una succinta spiegazione del proprio voto. E' chiaro che si approfitta della discussione dell'articolo per fare dichiarazioni di voto, questo è comprensibile. E' quindi evidente che si possa fare su qualunque articolo: quello finale, oppure sugli ultimi articoli che esamineremo.

Comunque, la Presidenza non ha difficoltà a porre subito all'esame dell'Assemblea — tanto lo deve fare senz'altro — gli articoli che sono rimasti in sospeso.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Illustrerò quest'ultimo emendamento. Noi chiediamo che alla fine di questo articolo 42, alle parole: "sentita la Commissione con-

siliare competente", siano sostituite le seguenti: "e previo parere favorevole delle Commissioni agricoltura e programmazione in seduta congiunta". Io non vorrei che questo apparisse un mio chiodo fisso, perché l'ho già chiesto altre volte, ma è accaduto spesso, onorevole Presidente, lei lo sa, come credo lo sappiano anche i colleghi di questa Assemblea, che molto spesso è nata l'incertezza, il dubbio: quale è la Commissione competente? E allora, onde evitare che ella, come Presidente, si trovi in difficoltà, ma anche onde evitare che si trovino in difficoltà i Presidenti delle Commissioni e le Commissioni medesime, noi abbiamo ritenuto di dare più certezza, ecco, in questa fase di affidamento delle responsabilità e dei compiti alle Commissioni, stabilendo il "previo parere favorevole delle Commissioni agricoltura e programmazione in seduta congiunta". Diciamo agricoltura per la nota o mia competenza che la Commissione agricoltura ha due problemi come questi, che sono prevalentemente agricoli, e diciamo anche programmazione per le note interferenze della Commissione programmazione quando trattasi di materia programmatica in problemi agricoli.

Aggiungiamo che questi regolamenti, ai quali fa riferimento l'articolo 42, sono tanto delicati ed importanti sul piano non solo giuridico ma anche politico, che, a nostro giudizio, a prescindere dalla questione dell'affidamento alle due Commissioni congiunte, in ogni caso, proprio per la delicatezza degli aspetti che affiorano in questo articolo, noi riteniamo che detti regolamenti non possano essere sottratti assolutamente al giudizio e all'esame del Consiglio. Il modo unico, secondo noi, per coinvolgere il Consiglio in scelte che potrebbero anche essere decisive e definitive per il futuro assetto della nostra società è, secondo il nostro sommoso avviso, quello di chiedere ed ottenere preventivamente il consenso delle due Commissioni competenti in una seduta congiunta.

Questi i motivi che ci hanno guidato nella formulazione di quest'emendamento, che offriamo al giudizio e all'approvazione del Consiglio, anche se abbiamo i nostri fondati dubbi che possa essere approvato.

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 130 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 130, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Prima di passare alle norme finanziarie, riprendiamo l'esame degli articoli che avevamo lasciato in sospeso. Iniziamo dall'articolo 21. Ricordo che a questo articolo era stato presentato un emendamento, il numero 78, soppressivo parziale, a firma Lippi e più, emendamento già illustrato. Comunico che ne è stato presentato un altro, aggiuntivo, a firma Carrus, Baghino e Saba. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 21 - Dopo l'espressione "reddito di lavoro" aggiungere "con esclusione di eventuali trattamenti pensionistici di invalidità" " (158)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 158 può essere illustrato. Onorevole Carrus, ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Si dá per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 78 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo numero 158, a firma Carrus e più. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 158. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo numero 31 ugualmente lasciato in sospeso. A questo articolo sono stati presentati altri due emendamenti, in aggiunta all'emendamento numero 94 a firma Lippi e più, già letto ed illustrato. Si dia lettura dei due nuovi emendamenti.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento soppressivo Saba - Carrus - Mura - Sechi - Tronci:

"Art. 31 - Al 1° comma sopprimere le parole "finalizzate o no all'espropriazione, ma comunque". " (159)

Emendamento aggiuntivo Saba - Carrus - Baghino - Sechi - Dessanay - Maddalon:

"Art. 31 - Alla fine dell'articolo aggiunge-

VII LEGISLATURA

CXLIII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

re il seguente 3° comma: "L'ammontare dell'indennità dovuta sarà determinata secondo le norme vigenti nella Regione sarda in materia di espropriazione per pubblica utilità". " (160)

PRESIDENTE. Iniziamo con l'emendamento numero 159, soppressivo. Può essere illustrato ...

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 159 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi ritiriamo il nostro emendamento numero 94 e dichiariamo di votare a favore del 159 e del 160.

PRESIDENTE. Va bene. Metto in votazione l'emendamento numero 159. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Emendamento aggiuntivo numero 160, a firma Saba e più. Può essere illustrato. Onorevole Saba ...

SABA (D.C.). Lo si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 160 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura

e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 160. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'ultimo articolo rimasto in sospeso, il numero 39 *bis*. Ricordo che a questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 121, 122 e 124, peraltro già illustrati dal collega Lippi. Comunico che è stato presentato un altro emendamento, aggiuntivo, a firma Carrus - Saba - Baghino - Isoni, in sostituzione del numero 161, che viene ritirato. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 39 bis — Aggiungere all'espressione "cooperative di lavoratori" o a cooperative di operatori agricoli di cui al paragrafo 1.9 della legge regionale 10 dicembre 1973 n. 39 quando gli stessi terreni siano indispensabili per la realizzazione dei piani zonali di valorizzazione sempre che almeno i due terzi dei soci siano coltivatori diretti". " (162)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 162 ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 162 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emenda-

damento numero 162. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Raggio. Ne ha facoltà.

RAGGIO (P.C.I.). Non è una dichiarazione di voto. Vorrei sapere qualcosa di più preciso sui piani zionali di valorizzazione. In sede di coordinamento ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Se mi consente, onorevole Presidente ...

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, ha facoltà di parlare.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Il disposto di quest'emendamento rientra in quell'osservazione fatta molto opportunamente dal collega Loretto sul coordinamento: cioè che, ove si parla di piani di valorizzazione, sia detto sempre piani zionali di valorizzazione.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Se questa è l'interpretazione, in sede di coordinamento provvederemo ad aggiungere la parola "zonale".

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale Carrus e più, numero 162. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 39 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi ... Prego, onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi agli ultimi due articoli. Si dia lettura dell'articolo 43.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 43

Norme finanziarie

Per l'attuazione del programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agropastorale in Sardegna l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire apposita contabilità speciale, alla quale dovranno confluire gli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritti in detta contabilità saranno utilizzati per gli interventi previsti dal citato articolo 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

I rapporti con il Tesoriere, cui sono affidati i servizi di cassa della predetta contabilità, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.

L'assunzione degli impegni afferenti la spesa di detti stanziamenti è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia.

L'Assessorato alle finanze, effettua, tramite la Regioneria regionale, il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 44

Recupero degli stanziamenti

Trascorsi due anni senza che siano stati impegnati con formale provvedimento, gli stanziamenti previsti in ciascun programma esecutivo dovranno essere utilizzati nel programma immediatamente successivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il lungo dibattito sulla 208 ha dimostrato non solo la giustezza delle posizioni del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, ma soprattutto ha dimostrato le perplessità, le incertezze ed i dubbi che tormentavano e tormentano molti componenti di questa Assemblea, a prescindere dagli schieramenti politici ai quali appartengono. Noi siamo fieri del contributo che, senza prevenzioni o riserve di alcun genere, abbiamo dato prima in Commissione e poi in Aula per rendere questo disegno di legge, che non condividiamo, meno punitivo e più umano. Fierezza la nostra che non viene scalfita minimamente né dai calcolati silenzi del Gruppo comunista, né dall'ostilità manifesta della Giunta, né dalle provocazioni di alcuni colleghi soprattutto della D.C., e tanto meno dalla grossolana arroganza dimostrata nei nostri confronti stamane dall'onorevole Baghino.

Ciò che conta, onorevoli colleghi, in politica, sono i fatti, e i fatti dimostrano: primo, che la nostra opposizione è stata non strumentale ma corretta, coerente e fertile; secondo, che la nostra opposizione è stata tanto fertile da obbligare la D.C. a fare marcia indietro per far proprie alcune nostre impostazioni, come quella contenuta nell'emendamento numero 142 — che libera la 208 dall'infamia dell'esproprio generalizzato — e quella contenuta nell'emendamento numero 143 — che limita l'esproprio ai proprietari che si rifiutano di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione —, per citare solo alcune delle proposte che hanno trovato riscontro nella volontà del Gruppo della D.C.; terzo, che senza la nostra opposizione stimolante e per certi versi persino provocatoria, in termini democratici, beninteso, l'anima moderata e anticomunista del partito di maggioranza relativa sarebbe rimasta prigioniera della rete abilmente tessuta in tutti questi mesi dagli onorevoli Soddu e Carrus sul telaio marxista, con la canapa pazientemente mace-

rata e filata dall'onorevole Raggio e dal Partito Comunista Italiano.

Ma questo dibattito, onorevoli colleghi, ha anche dimostrato la permanente collusione fra la D.C. e il P.C.I. e l'affinità quasi perfetta delle loro impostazioni e finalità politiche, e soprattutto ha dimostrato che i diaframmi ideologici artificiosamente costruiti nel corso della campagna elettorale dai vari Fanfani e Zaccagnini per ingannare il popolo italiano, erano tanto fragili e trasparenti da essersi dissolti alla prima verifica politica post-elettorale. Questo disegno di legge, in realtà, a parte i suoi contenuti, altro non è che un nuovo tributo che la D.C. sarda paga non tanto all'intesa programmatica, quando all'accordo di potere col Partito comunista.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale voterà contro questo disegno di legge non solo per le mille ragioni di ordine ideologico, dottrinario e politico sulle quali abbiamo intrattenuto l'Assemblea in due settimane di dibattito, non solo per le sue contraddizioni con la politica agraria comunitaria, con le linee fondamentali della politica nazionale e con le stesse impostazioni della 268 da cui questo disegno di legge ha tratto origine, ma soprattutto perché la legge che a momenti voteremo altro non è che l'ultimo anello di una catena forgiata dal P.C.I. con l'arrendevolezza complice della D.C. per imprigionare le residue libertà del popolo sardo. Ha certamente sbagliato chi ha ritenuto che il Gruppo che mi onoro di presiedere volesse strumentalizzare un'occasione come questa per fare breccia nella considerazione dell'opinione pubblica al fine di conquistarne il consenso. Se a questo avessimo mirato, avremmo colto l'occasione che ci offrivano il P.C.I. e la stessa D.C. quando insistevano per discutere questo disegno di legge prima delle elezioni politiche.

Ha sbagliato anche chi, con molta superficialità, ha ritenuto che la nostra opposizione sarebbe stata viscerale e priva di argomentazioni valide. Credo di essere nel vero se affermo che i sei consiglieri del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale hanno dimostrato il con-

trario smentendo i maligni e sconfessando i superficiali. Abbiamo dimostrato, onorevoli colleghi, che l'opposizione, quando è esercitata in modo corretto e consapevole, non solo è forza, qualunque sia il peso numerico che si esprime con gli interessi che riesce a suscitare e con i risultati che direttamente o indirettamente riesce a cogliere. Anche di questo siamo fieri, come siamo fieri di constatare ancora una volta che a contrastare a viso aperto la marcia del comunismo al potere siamo rimasti soli, anche se non ci viene meno la certezza che il segreto dell'urna ridesterà quelle libere coscienze che non hanno potuto palesarsi perché prigioniere della disciplina di partito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Per fatto personale.

PRESIDENTE. La Presidenza può darle la parola per dichiarazione di voto.

BAGHINO (D.C.). Rivolto all'onorevole Lippi Serra. Col suo modo di fare cortese e corretto, a rassomiglianza del suo capo carismatico che è un noto uomo per bene, e mi riferisco ad Almirante — tutti sappiamo quanto sia un uomo per bene! — ha usato i termini che ha usato quando qualcuno di noi in quest'Aula, io esattamente, cercava di dimostrare che era tutto un tentativo da parte della Destra Nazionale di strumentalizzare questa legge a fini elettorali. Se dire queste cose ...

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Quali elezioni?

BAGHINO (D.C.). Smascherare un chiaro e palese tentativo della Destra Nazionale autorizza l'onorevole Lippi Serra ad usare questi termini! Egli non fa altro che allinearsi sulla linea del suo capo di partito, e con la sua dichiarazione (anche se ha cercato di fare marcia indietro) ha ulteriormente confermato la mia tesi: avete tentato di strumentalizzare elettoralmente una legge e non ci siete riusciti!

PRESIDENTE. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'articolo 44. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento a firma Loretto - Sechi - Isoni - Saba - Maddalon, tendente all'istituzione di un articolo 44 bis. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Coordinamento con la L.R. 10 dicembre 1963, n. 39. "Nel testo della legge 10 dicembre 1963, n. 39, le parole "comprensori agro-pastorali", "compensorio pastorale", "compensorio agro-pastorale e piani comprensoriali" sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente con le parole "zone di sviluppo agropastorale", "zone di sviluppo pastorale" e "zone di sviluppo e piani zonali". " (163)

PRESIDENTE. Trattasi, come i colleghi possono senz'altro aver capito, di un emendamento ai fini del coordinamento. Non credo che occorra illustrarlo.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 163. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Vi è un ulteriore emendamento, a firma Maddalon e più, tendente all'istituzione dell'articolo sull'urgenza: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Regione sarda" ...

Prego, onorevole Maddalon.

MADDALON (P.C.I.). L'emendamento viene ritirato.

PRESIDENTE. Non ci rimane allora che passare alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	35
contrari	6
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Baghino - Berlinguer - Carrus - Chessa - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Floris Severino - Frau - Granese - Isola - Lippi - Loffredo - Lorettu - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Melis Egidia - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nonne - Orrù - Pigliaru - Puddu Piero - Raggio - Saba - Schintu - Sechi - Serra - Sini - Tedesco - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 2 e 30 di venerdì 16 luglio 1976.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
